REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/235 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (¹), in particolare gli articoli 8, 58 e 161,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (²) per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ha dimostrato la necessità di modificare il regolamento di esecuzione al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l'archiviazione delle informazioni e per lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 deve essere modificato in modo che i formati e i codici di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (3) si applichino quando gli Stati membri utilizzano i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale dell'Unione stabiliti in tale regolamento delegato.
- (3) È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per concedere agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione conformemente ai formati e ai codici in esso contemplati un certo periodo di tempo per adeguarli ai nuovi requisiti in materia di formati e codici stabiliti nel presente regolamento. Più specificamente, si dovrebbe concedere loro un periodo di tempo fino all'avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4).
- (4) È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 affinché gli Stati membri siano tenuti ad inviare dati al sistema elettronico di sorveglianza in un formato corrispondente a quello utilizzato per le dichiarazioni doganali pertinenti e che possa essere trattato dal sistema di sorveglianza esistente della Commissione.
- (5) La norma di cui all'articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che indica quale sia l'ufficio doganale competente per dichiarare l'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5), dovrebbe essere modificata per chiarire che essa deve essere applicata a decorrere dalla data di applicazione di tale regime IVA. Tale data è stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (6).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

(5) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(6) Direttiva (UE) $20\overline{17/2455}$ del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo

- L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. A fini di armonizzazione è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell'allegato A del presente regolamento.
 - 2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell'allegato B del presente regolamento.»;
 - b) il paragrafo 3 è soppresso;
 - c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*).
 - (*) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»;
 - d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
 - «4 bis. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell'allegato C del presente regolamento.»;
- 2) l'articolo 55 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - «A decorrere dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell'allegato 21-03 del presente regolamento.»;

- b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
 - «6. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica:
 - a) l'elenco dei dati di cui all'allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (*);
 - b) l'elenco dei dati di cui all'allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l'elenco di dati di cui all'allegato 21-01 o all'allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell'esportazione fino all'ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

- (*) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).»;
- 3) all'articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»;
- 4) nell'indice, dopo l'articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato:
 - a) il titolo dell'allegato B è sostituito dal seguente:

«Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)»;

- b) dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente:
 - «Allegato C Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)»;
- 5) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 6) dopo l'allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 7) dopo l'allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 20 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO B

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2)

NOTE INTRODUTTIVE

- (1) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (2) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico.
- (3) La cardinalità a livello di intestazione della dichiarazione (D) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.
- (4) La cardinalità a livello di spedizione master (MC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione master.
- (5) La cardinalità a livello di articolo della spedizione master (MI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione master.
- (6) La cardinalità a livello di spedizione house (HC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione house.
- (7) La cardinalità a livello di articolo della spedizione house (HI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione house.
- (8) La cardinalità a livello di spedizione delle merci (GS) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di spedizione delle merci.
- (9) La cardinalità a livello di articolo di merce per agenzia governativa (SI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo di merce per agenzia governativa.
- (10) Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II o i codici nazionali, ove previsti.
- (11) I codici nazionali possono essere utilizzati dagli Stati membri per i dati 11 10 000 000 Regime aggiuntivo, 12 01 000 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodati 12 03 002 000 Tipo e 12 03 005 000), 12 04 000 000 Riferimento complementare (sottodato 12 04 002 000 Tipo), 14 03 000 000 Dazi e imposizioni (sottodato 14 03 039 000 Tipo di imposta e sottodato 14 03 040 005 Unità di misura e qualificatore), 18 09 000 000 Codice delle merci (sottodato 18 09 060 000 Codice aggiuntivo nazionale), 16 04 000 000 Regione di destinazione e 16 10 000 000 Regione di spedizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

- (12) Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata.

Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

- a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
- n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
- an 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
- a..4 fino a 4 caratteri alfabetici
- n..5 fino a 5 caratteri numerici
- an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici
- n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.
- (13) Sono utilizzati i seguenti riferimenti a elenchi di codici definiti in norme internazionali o in atti giuridici dell'Unione:

	Nome abbreviato	Fonte	Definizione
1.	Codice del tipo di imballaggio	Raccomandazione 21 dell'UN/ECE	Codice del tipo di imballaggio quale definito nell'ultima versione dell'allegato IV della raccomandazione 21 UN/ ECE
2.	Codice valuta	ISO 4217	Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217
3.	Codice GEONOM	Regolamento (UE)/ della Commissione	I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2). Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166-alpha-2 e per l'Irlanda del Nord il codice "XI".

	Nome abbreviato	Fonte	Definizione
4.	UN/LOCODE	Raccomandazione 16 dell'UNECE	UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell'UNECE
5.	Numero ONU	Accordo ADR	Numero ONU di cui all'allegato A, parte 3, tabella A (Elenco delle merci pericolose) dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
6.	Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto	Raccomandazione 28 dell'UNECE	Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale defi- nito nella raccomandazione 28 dell'UNECE
7.	Codice della natura dell'operazione	Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2010 della Commissione	Codice della natura dell'operazione quale definito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione
8.	Codici UPU dell'in- dicazione della na- tura dell'articolo	Elenco codici 136 del- l'UPU	Codici UPU (Unione postale universale) delle indicazioni della natura dell'articolo UPU, come specificati nell'elenco di codici 136 dell'UPU
9.	Codici CUS	ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche)	Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

TITOLO I

Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

CAPO 1

Formati

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
11 01 000 000	Tipo di dichiara- zione			an5	S	
11 02 000 000	Tipo di dichiara- zione supple- mentare			a1	S	
11 03 000 000	Numero di arti- colo			n5	N	
11 04 00 0000	Indicatore di cir- costanze partico- lari			an3	S	
11 05 000 000	Indicatore di reintroduzione			n1	S	

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
11 06 000 000	Spedizione fra- zionata				N	
11 06 001 000		Indicatore di spe- dizione fraziona- ta		n1	S	
11 06 002 000		MRN precedente		an18	N	
11 07 000 000	Sicurezza			n1	S	
11 08 000 000	Indicatore di se- rie di dati ridotta			n1	S	
11 09 000 000	Regime				N	
11 09 001 000		Regime richiesto		an2	S	
11 09 002 000		Regime precedente		an2	S	
11 10 000 000	Regime aggiunti- vo			an3	S	I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an2.
12 01 000 000	Documento pre- cedente				N	
12 01 001 000		Numero di riferi- mento		an70	N	
12 01 002 000		Tipo		an4	N	I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
12 01 003 000		Tipo di colli		an2	N	Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1.
12 01 004 000		Numero di colli		n8	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
12 01 005 000		Unità di misura e qualificatore		an4	N	Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an4, ma non sarà mai un formato n4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n4.
12 01 006 000		Quantità		n16,6	N	
12 01 079 000		Informazioni ag- giuntive		an35	N	
12 01 007 000		Identificatore del- l'articolo		n5	N	
12 02 000 000	Menzioni speciali				N	
12 02 008 000		Codice		an5	S	I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato a1an4.
12 02 009 000		Testo		an512	N	
12 03 000 000	Documento giustificativo				N	
12 03 001 000		Numero di riferi- mento		an70	N	
12 03 002 000		Tipo		an4	N	I codici di documenti, certificati e autorizzazioni dell'Unione o internazionali sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3. Per documenti, certificati e autorizzazioni nazionali gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3.



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
12 03 010 000		Nome dell'auto- rità di emissione		an70	N	
12 03 005 000		Unità di misura e qualificatore		an4	N	Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an4, ma non sarà mai un formato n4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n4.
12 03 006 000		Quantità	_	n16,6	N	
12 03 011 000		Data di validità		an19	N	
12 03 012 000		Valuta		a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.
12 03 013 000		Numero di riga dell'articolo nel documento		n5	N	
12 03 014 000		Importo		n16,2	N	
12 03 079 000		Informazioni aggiuntive		an35	N	
12 04 000 000	Riferimento aggiuntivo				N	
12 04 001 000		Numero di riferi- mento		an70	N	
12 04 002 000		Tipo		an4	N	I codici dell'Unione sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3.
12 05 000 000	Documento di trasporto				N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
12 05 001 000		Numero di riferi- mento		an70	N	
12 05 002 000		Tipo		an4	N	I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
12 06 000 000	Numero del car- net TIR			an12	N	
12 07 000 000	Riferimento della richiesta di rinvio			an17	N	
12 08 000 000	Numero di riferi- mento/UCR			an35	N	
12 09 000 000	LRN			an22	N	
12 10 000 000	Dilazione di pa- gamento			an35	N	
12 11 000 000	Deposito				N	
12 11 002 000		Tipo		a1	S	
12 11 015 000		Identificativo		an35	N	
12 12 000 000	Autorizzazione				N	
12 12 002 000		Tipo		an4	N	I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
12 12 001 000		Numero di riferi- mento		an35	N	
12 12 080 000		Titolare dell'auto- rizzazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 01 000 000	Esportatore				N	
13 01 016 000		Nome		an70	N	

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 01 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identifi- cazione unico di un paese terzo ri- conosciuto dall'Unione è definita nel titolo II.
13 01 018 000		Indirizzo			N	
13 01 018 019			Via e numero	an70	N	
13 01 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 01 018 021			Codice postale	an17	N	
13 01 018 022			Città	an35	N	
13 02 000 000	Speditore				N	
13 02 016 000		Nome		an70	N	
13 02 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.
13 02 028 000		Tipologia di per- sona		n1	S	
13 02 018 000		Indirizzo			N	
13 02 018 019			Via e numero	an70	N	
13 02 018 023			Via	an70	N	
13 02 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 02 018 025			Numero	an35	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 02 018 026			Casella postale	an70	N	
13 02 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 02 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 02 018 021			Codice postale	an17	N	
13 02 018 022			Città	an35	N	
13 02 029 000		Comunicazione			N	
13 02 029 015			Identificativo	an512	N	
13 02 029 002			Tipo	an3	S	
13 02 074 000		Persona di contatto				
13 02 074 016			Nome	an70	N	
13 02 074 075			Numero di tele- fono	an35	N	
13 02 074 076			Indirizzo di po- sta elettronica	an256	N	
13 03 000 000	Destinatario				N	
13 03 016 000		Nome		an70	N	
13 03 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.
13 03 028 000		Tipologia di per- sona		n1	S	Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato 13 02 028 000 (Tipologia di per- sona - Speditore).
13 03 018 000		Indirizzo			N	

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 03 018 019			Via e numero	an70	N	
13 03 018 023			Via	an70	N	
13 03 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 03 018 025			Numero	an35	N	
13 03 018 026			Casella postale	an70	N	
13 03 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 03 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 03 018 021			Codice postale	an17	N	
13 03 018 022			Città	an35	N	
13 03 029 000		Comunicazione			N	
13 03 029 015			Identificativo	an512	N	
13 03 029 002			Tipo	an3	S	Si utilizza il codice del tipo di co- municazione definito nel titolo II per il dato
						13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).
13 04 000 000	Importatore				N	
13 04 016 000		Nome		an70	N	
13 04 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 04 018 000		Indirizzo			N	
13 04 018 019			Via e numero	an70	N	
13 04 018 029			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 04 018 021			Codice postale	an17	N	
13 04 018 022			Città	an35	N	
13 05 000 000	Dichiarante				N	
13 05 016 000		Nome		an70	N	
13 05 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 05 018 000		Indirizzo			N	
13 05 018 019			Via e numero	an70	N	
13 05 018 023			Via	an70	N	
13 05 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 05 018 025			Numero	an35	N	
13 05 018 026			Casella postale	an70	N	
13 05 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 05 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 05 018 021			Codice postale	an17	N	
13 05 018 022			Città	an35	N	
13 05 029 000		Comunicazione			N	
13 05 029 015			Identificativo	an512	N	
13 05 029 002			Tipo	an3	S	Si utilizza il codice del tipo di co- municazione definito nel titolo II per il dato
						13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).
13 05 074 000		Persona di contatto			N	

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 05 074 016			Nome	an70	N	
13 05 074 075			Numero di tele- fono	an35	N	
13 05 074 076			Indirizzo di po- sta elettronica	an256	N	
13 06 000 000	Rappresentante				N	
13 06 016 000		Nome		an70	N	
13 06 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.
						La struttura del numero di identifi- cazione unico di un paese terzo ri- conosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione
13 06 030 000		Status		n1	S	
13 06 018 000		Indirizzo			N	
13 06 018 023			Via	an70	N	
13 06 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 06 018 025			Numero	an35	N	
13 06 018 026			Casella postale	an70	N	
13 06 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 06 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 06 018 021			Codice postale	an17	N	
13 06 018 022			Città	an35	N	
13 06 029028		Comunicazione			N	
13 06 029 015			Identificativo	an512	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 06 029 002			Tipo	an3	S	Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione Speditore)
12.04.074.000		D 1:			N	cazione - Speditore).
13 06 074 000		Persona di contatto			N	
13 06 074 016			Nome	an70	N	
13 06 074 075			Numero di tele- fono	an35	N	
13 06 074 076			Indirizzo di po- sta elettronica	an256	N	
13 07 000 000	Titolare del regime di transito				N	
13 07 016 000		Nome		an70	N	
13 07 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 07 078 000		Numero di iden- tificazione del ti- tolare del carnet TIR		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 07 018 000		Indirizzo			N	
13 07 019 019			Via e numero	an70	N	
13 07 020 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 07 021 021			Codice postale	an17	N	
13 07 022 022			Città	an35	N	
13 07 074 000		Persona di contatto			N	
13 07 074 016			Nome	an70	N	
13 07 074 075			Numero di tele- fono	an35	N	
13 07 074 076			Indirizzo di po- sta elettronica	an256	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 08 000 000	Venditore				N	
13 08 016 000		Nome		an70	N	
13 08 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato
						1301 017 000 Numero di identificazione.
13 08 028 000		Tipologia di per- sona		n1	S	Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato
						13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).
13 08 018 000		Indirizzo			N	
13 08 018 019			Via e numero	an70	N	
13 08 018 023			Via	an70	N	
13 08 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 08 018 025			Numero	an35	N	
13 08 018 026			Casella postale	an70	N	
13 08 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 08 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 08 018 021			Codice postale	an17	N	
13 08 018 022			Città	an35	N	
13 08 029 000		Comunicazione			N	
13 08 029 015			Identificativo	an512	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 08 029 002			Tipo	an3	S	Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).
13 09 000 000	Acquirente				N	
13 09 016 000		Nome		an70	N	
13 09 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1301 017 000 Numero di identificazione.
13 09 028 000		Tipologia di per- sona		n1	S	Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato 13 02 028 000 (Tipologia di per- sona - Speditore).
13 09 018 000		Indirizzo			N	
13 09 018 019			Via e numero	an70	N	
13 09 018 023			Via	an70	N	
13 09 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 09 018 025			Numero	an35	N	
13 09 018 026			Casella postale	an70	N	
13 09 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 09 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 09 018 021			Codice postale	an17	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 09 018 022			Città	an35	N	
13 09 029 000		Comunicazione			N	
13 09 029 015			Identificativo	an512	N	
13 09 029 002			Tipo	an3	S	Si utilizza il codice del tipo di co- municazione definito nel titolo II per il dato
						13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).
13 10 000 000	Persona che noti- fica l'arrivo				N	
13 10 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 10 029 000		Comunicazione			N	
13 10 029 015			Identificativo	an512	N	
13 10 029 002			Tipo	an3	S	Si utilizza il codice del tipo di co- municazione definito nel titolo II per il dato
						13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).
13 11 000 000	Persona che pre- senta le merci				N	
13 11 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 12 000 000	Trasportatore				N	
13 12 016 000		Nome		an70	N	
13 12 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
						La struttura del numero di identifi- cazione unico di un paese terzo ri- conosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato
						1301 017 000 Numero di identificazione.



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 12 018 000		Indirizzo			N	
13 12 018 023			Via	an70	N	
13 12 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 12 018 025			Numero	an35	N	
13 12 018 026			Casella postale	an70	N	
13 12 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 12 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 12 018 021			Codice postale	an17	N	
13 12 018 022			Città	an35	N	
13 12 029 000		Comunicazione			N	
13 12 029 015			Identificativo	an512	N	
13 12 029 002			Tipo	an3	S	Si utilizza il codice del tipo di co- municazione definito nel titolo II per il dato
						13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).
13 12 074 000		Persona di contatto			N	
13 12 074 016			Nome	an70	N	
13 12 074 075			Numero di tele- fono	an35	N	
13 12 074 076			Indirizzo di po- sta elettronica	an256	N	
13 13 000 000	Parte destinataria della notifica				N	
13 13 016 000		Nome		an70	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 13 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
						La struttura del numero di identifi- cazione unico di un paese terzo ri- conosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.
13 13 028 000		Tipologia di per- sona		n1	S	Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato
						13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).
13 13 018 000		Indirizzo			N	
13 13 018 023			Via	an70	N	
13 13 018 024			Via - riga sup- plementare	an70	N	
13 13 018 025			Numero	an35	N	
13 13 018 026			Casella postale	an70	N	
13 13 018 027			Sottodivisione	an35	N	
13 13 018 020			Paese	a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
13 13 018 021			Codice postale	an17	N	
13 13 018 022			Città	an35	N	
13 13 029 000		Comunicazione			N	
13 13 029 015			Identificativo	an512	N	
13 13 029 002			Tipo	an3	N	
13 14 000 000	Attori supple- mentare della ca- tena di approvvi- gionamento				N	
13 14 031 000		Ruolo		a3	S	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 14 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1301 017 000 Numero di identificazione.
13 15 000 000	Dichiarante complementare				N	
13 15 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 15 032 000		Tipo di presenta- zione comple- mentare		an3	S	
13 16 000 000	Riferimento fi- scale aggiuntivo				N	
13 16 031 000		Ruolo		an3	S	
13 16 034 000		Numero di iden- tificazione IVA		an17	N	
13 17 000 000	Persona che pre- senta il manife- sto doganale delle merci				N	
13 17 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 18 000 000	Persona che chiede la prova della posizione doganale di merci unionali				N	
13 18 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
13 19 000 000	Persona che noti- fica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia tem- poranea				N	
13 19 017 000		Numero di iden- tificazione		an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 20 000 000	Persona che pre- sta la garanzia				N	
13 20 017 000		Numero di iden- tificazione		an17		La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
13 21 000 000	Persona che paga il dazio doganale				N	
13 21 017 000		Numero di iden- tificazione		an17		La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
14 01 000 000	Condizioni di consegna				N	
14 01 035 000		Codice INCO- TERM		a3	S	I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II.
14 01 036 000		UN/LOCODE		an17	N	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
14 01 020 000		Paese		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
14 01 037 000		Luogo		an35	N	
14 02 000 000	Spese di trasporto				N	
14 02 038 000		Metodo di paga- mento		a1	S	
14 03 000 000	Dazi e imposte				N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
14 03 039 000		Tipo di imposta		an3	S	I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali
						devono avere il formato n1an2.
14 03 038 000		Metodo di paga- mento		a1	S	
14 03 042 000		Importo della tassa da versare		n16,2	N	
14 03 040 000		Base imponibile			N	
14 03 040 041			Aliquota	n17,3	N	
14 03 040 005			Unità di misura e qualificatore	an4	N	Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an4, ma non sarà mai un formato n4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n4.
14 03 040 006			Quantità	n16,6	N	
14 03 040 014			Importo	n16,2	N	
14 03 040 043			Importo del- l'imposta	n16,6	N	
14 16 000 000	Importo totale di dazi e imposte			n16,2	N	
14 17 000 000	Unità monetaria interna			a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.
14 04 000 000	Aggiunte e detra- zioni				N	
14 04 008 000		Codice		a2	S	
				n16,2	N	

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
14 05 000 000	Valuta della fat- tura			a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.
14 06 000 000	Importo totale fatturato			n16,2	N	
14 07 000 000	Indicatori di va- lutazione			an4	S	
14 08 000 000	Importo dell'arti- colo fatturato			n16,2	N	
14 09 000 000	Tasso di cambio			n12,5	N	
14 10 000 000	Metodo di valu- tazione			n1	S	
14 11 000 000	Preferenza			n3	S	
14 12 000 000	Valore postale				N	
14 12 012 000		Codice valuta		a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.
14 12 0140 00		Importo		n16,2	N	
14 13 000 000	Spese postali				N	
14 13 012 000		Codice valuta		a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.
14 13 014 000		Importo		n16,2	N	
14 14 000 000	Valore intrinseco				N	
14 14 012 000		Codice valuta		a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.
14 14 014 000		Importo		n16,2	N	
14 15 000 000	Spese di tra- sporto e assicura- zione fino a de- stinazione				N	
14 15 012 000		Codice valuta		a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
14 15 014 000		Importo		n16,2	N	
15 01 000 000	Data e ora sti- mate di partenza			an19	N	
15 02 000 000	Data e ora effet- tive di partenza			an19	N	
15 03 000 000	Data e ora sti- mate di arrivo			an19	N	
15 04 000 000	Data e ora sti- mate di arrivo nel porto di sca- rico			an19	N	
15 05 000 000	Data e ora effet- tive di arrivo			an19	N	
15 06 000 000	Data della dichia- razione			an19	N	
15 07 000 000	Periodo di vali- dità richiesto per la prova			n3	N	
15 08 000 000	Data e ora di presentazione delle merci			an19	N	
15 09 000 000	Data di accetta- zione			an19	N	
16 02 000 000	Stato membro destinatario				N	
16 02 020 000		Paese		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 03 000 000	Paese di destina- zione			a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice ISO 3166 alfa-2 del paese.



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
16 04 000 000	Regione di desti- nazione			an35	N	I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.
16 05 000 000	Luogo di conse- gna				N	
16 05 036 000		UN/LOCODE		an17	N	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
16 05 020 000		Paese		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 05 037 000		Luogo		an35	N	
16 06 000 000	Paese di spedi- zione			a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 07 000 000	Paese di esporta- zione			a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 08 000 000	Paese di origine			a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 09 000 000	Paese di origine preferenziale			an4	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. Se la prova dell'origine si riferisce a una regione/un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
16 10 000 000	Regione di spedizione			an9	N	I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.
16 11 000 000	Paesi di transito dei mezzi di tra- sporto				N	
16 11 020 000		Paese		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 12 000 000	Paese di transito della spedizione				N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
16 12 020 000		Paese		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 13 000 000	Luogo di carico				N	
16 13 036 000		UN/LOCODE		an17	N	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
16 13 020 000		Paese		a2	N	Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 13 037 000		Luogo		an35	N	
16 14 000 000	Luogo di scarico				N	
16 14 036 000		UN/LOCODE		an17	N	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
16 14 020 000		Paese		a2	N	Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 14 037 000		Luogo		an35	N	
16 15 000 000	Ubicazione delle merci				N	Può essere utilizzato un solo tipo di ubicazione delle merci.
16 15 045 000		Tipo di ubicazio- ne		a1	S	
16 15 046 000		Qualificatore del- l'identificazione		a1	S	
16 15 036 000		UN/LOCODE		an17	N	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
16 15 047 000		Ufficio doganale			N	

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
16 15 047 001			Numero di rife- rimento	an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferi- mento.
16 15 048 000		GNSS			N	
16 15 048 049			Latitudine	an17	N	
16 15 048 050			Longitudine	an17	N	
16 15 051 000		Operatore eco- nomico			N	
16 15 051 017			Numero di identificazione	an17	N	La struttura del codice EORI è defi- nita nel titolo II dell'allegato 12-01.
16 15 052 000		Numero di auto- rizzazione		an35	N	
16 15 053 000		Identificativo supplementare		an4	N	
16 15 018 000		Indirizzo			N	
16 15 018 019			Via e numero	an70	N	
16 15 018 021			Codice postale	an17	N	
16 15 018 022			Città	an35	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 15 018 020			Paese	a2	N	
16 15 081 000		Indirizzo codice postale				
16 15 081 021			Codice postale	an17	N	
16 15 081 025			Numero civico	an35	N	
16 15 081 020			Paese	a2	N	
16 15 074 000		Persona di contatto			N	
16 15 074 016			Nome	an70	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
16 15 074 075			Numero di tele- fono	an35	N	
16 15 074 076			Indirizzo di po- sta elettronica	an256	N	
16 16 000 000	Luogo di accetta- zione				N	
16 16 036 000		UN/LOCODE		an17	N	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
16 16 020 000		Paese		a2	N	Se il luogo di accettazione non è codificato secondo il codice UN/LO-CODE, il paese in cui è situato il luogo di accettazione è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
16 16 037 000		Luogo		an35	N	
16 17 000 000	Itinerario vinco- lante			n1	S	
17 01 000 000	Ufficio doganale di uscita				N	
17 01 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	La struttura dell'identificativo dell'uf- ficio doganale è definita nel titolo II.
17 02 000 000	Ufficio doganale di esportazione				N	
17 02 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento.
17 03 000 000	Ufficio doganale di partenza				N	
17 03 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferi- mento.
17 04 000 000	Ufficio doganale di transito				N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
17 04 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferi- mento.
17 05 000 000	Ufficio doganale di destinazione				N	
17 05 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferi- mento.
17 06 000 000	Ufficio doganale di uscita per il transito				N	
17 06 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferi- mento.
17 07 000 000	Ufficio doganale di prima entrata				N	
17 07 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferi- mento.
17 08 000 000	Ufficio doganale di prima entrata effettivo				N	
17 08 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento.
17 09 000 000	Ufficio doganale di presentazione				N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
17 09 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferi- mento.
17 10 000 000	Ufficio doganale di controllo				N	mento.
17 10 001 000		Numero di riferi- mento		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento.
18 01 000 000	Massa netta			n16,6	N	
18 02 000 000	Unità supple- mentari			n16,6	N	
18 03 000 000	Massa lorda tota- le			n16,6	N	
18 04 000 000	Massa lorda			n16,6	N	
18 05 000 000	Descrizione delle merci			an512	N	
18 06 000 000	Imballaggio				N	
18 06 003 000		Tipo di colli		an2	N	Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1.
18 06 004 000		Numero di colli		n8	N	
18 06 054 000		Marchi di spedizione		an512	N	
18 07 000 000	Merci pericolose				N	
18 07 055 000		Numero UN		an4	N	Numero UN di cui alla nota intro- duttiva 13 numero 5.
18 08 000 000	Codice CUS			an9	N	Codice CUS di cui alla nota intro- duttiva 13 numero 9.
18 09 000 000	Codice delle merci				N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
18 09 056 000		Codice della sot- tovoce del si- stema armoniz- zato		an6	N	
18 09 057 000		Codice della no- menclatura com- binata		an2	N	
18 09 058 000		Codice TARIC		an2	N	Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).
18 09 059 000		Codice addizio- nale TARIC		an4	N	Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).
18 09 060 000		Codice addizio- nale nazionale		an4	N	Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.
18 10 000 000	Tipo di merci			a3	N	Codici UPU indicanti la natura del- l'articolo di cui alla nota introduttiva 13 numero 8.
19 01 000 000	Indicatore del container			n1	S	
19 02 000 000	Numero di riferi- mento del tra- sporto			an17	N	
19 03 000 000	Modo di tra- sporto fino alla frontiera			n1	S	
19 04 000 000	Modo di tra- sporto interno			n1	S	Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera.
19 05 000 000	Mezzo di tra- sporto alla par- tenza				N	
19 05 061 000		Tipo di identifi- cazione		n2	S	
19 05 017 000		Numero di iden- tificazione		an35	N	



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
19 05 062 000		Nazionalità		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
19 06 000 000	Mezzo di tra- sporto all'arrivo				-	
19 06 061 000		Tipo di identifi- cazione		n2	S	Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione.
19 06 017 000		Numero di iden- tificazione		an35	N	
19 07 000 000	Materiale di tra- sporto				N	
19 07 063 000		Numero di iden- tificazione del container		an17	N	
19 07 044 000		Riferimento delle merci		n5	N	
19 07 064 000		Tipo di identifi- cazione e dimen- sioni del contai- ner		an10	S	
19 07 065 000		Stato di riempi- mento del con- tainer		an3	S	
19 07 066 000		Codice del tipo di fornitore del container		an3	S	
19 08 000 000	Mezzo di tra- sporto attivo alla frontiera				N	
19 08 061 000		Tipo di identifi- cazione		n2	S	Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione.
19 08 017 000		Numero di iden- tificazione		an35	N	
19 08 062 000		Nazionalità		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.



Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
19 08 067 000		Tipo di mezzo di trasporto		an4	N	Codice del tipo di mezzo di tra- sporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6.
19 09 000 000	Mezzo di tra- sporto passivo alla frontiera				N	
19 09 061 000		Tipo di identifi- cazione		n2	S	Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 1 905 061 000 Tipo di identificazione.
19 09 017 000		Numero di iden- tificazione		an35	N	
19 09 062 000		Nazionalità		a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
19 09 067 000		Tipo di mezzo di trasporto		an4	N	Codice del tipo di mezzo di tra- sporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6.
19 10 000 000	Sigilli				N	
19 10 068 000		Numero di sigilli		n4	N	
19 10 015 000		Identificativo		an20	N	
19 11 000 000	Numero di iden- tificazione del contenitore			an35	N	
99 01 000 000	Numero d'ordine del contingente			an6	N	
99 02 000 000	Tipo di garanzia			an1	S	
99 03 000 000	Riferimento della garanzia				N	
99 03 069 000		GRN		an24	N	
99 03 070 000		Codice di accesso		an4	N	
99 03 012 000		Valuta		a3	N	Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sot- tocategoria di dati Numero del sotto- dato	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato/della sot- tocategoria di dati	Denominazione del sottodato	Formato	Elenco dei co- dici nel titolo II (S/N)	Note
99 03 071 000		Importo da co- prire		n16,2	N	
99 03 072 000		Ufficio doganale di garanzia		an8	N	L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento.
99 03 073 000		Altro riferimento della garanzia		an35	N	
99 04 000 000	Garanzia non va- lida in			a2	N	Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.
99 05 000 000	Natura dell'ope- razione			n2	N	Codice della natura dell'operazione di cui alla nota introduttiva 13 numero 7.
99 06 000 000	Valore statistico			n16,2	N	

CAPO 2

Cardinalità

Cardinalità per i livelli di dichiarazione

MC	1x (per dichiarazione)
MI	9,999x (per MC)
НС	99,999x (per MC for entry)
HC	999x (per MC per il transito)
HI	9,999x (per HC)
GS	1x (per dichiarazione in esportazione e importazione)
GS	9,999x (per dichiarazione complementare riepilogativa)
GS	1x (per HC)
SI	9,999x (per GS)

Cardinalità per le categorie di dati

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
11 01 000 000	Tipo di dichiarazione		1x				1x		
11 02 000 000	Tipo di dichiara- zione supplementare		1x						
11 03 000 000	Numero di articolo				1x		1x		1x
11 04 000 000	Indicatore di circo- stanze particolari		1x						
11 05 000 000	Indicatore di rein- troduzione		1x						
11 06 000 000	Spedizione frazio- nata		1x						
11 06 001 000		Indicatore di spedizione frazionata	1x						
11 06 002 000		MRN precedente	1x						
11 07 000 000	Sicurezza		1x						
11 08 000 000	Indicatore di serie di dati ridotta		1x						
11 09 000 000	Regime								1x
11 09 001 000		Regime richiesto							1x
11 09 002 000		Regime precedente							1x
11 10 000 000	Regime aggiuntivo								99x

Dato/ categoria di dati	Denominazione Nome/								
Sottodato/ sottocategoria di dati	denominazione Nonie/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
12 01 000 000	Documento precedente		9,999x	9,999x	99x	99x	99x	99x	99x
12 01 001 000		Numero di riferi- mento	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
12 01 002 000		Tipo	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
12 01 003 000		Tipo di colli			1x		1x		1x
12 01 004 000		Numero di colli			1x		1x		1x
12 01 005 000		Unità di misura e qualificatore			1x		1x		1x
12 01 006 000		Quantità			1x		1x		1x
12 01 079 000		Informazioni ag- giuntive		1x		1x	1x		
12 01 007 000		Identificatore dell'articolo		1x	1x	1x	1x		1x
12 02 000 000	Menzioni speciali			99x	99x	99x	99x	99x	99x
12 02 008 000		Codice		1x	1x	1x	1x	1x	1x
12 02 009 000		Testo		1x	1x	1x	1x	1x	1x
12 03 000 000	Documento giustifi- cativo			99x	99x	99x	99x	99x	99x
12 03 001 000		Numero di riferi- mento		1x	1x	1x	1x	1x	1x
12 03 002 000		Tipo		1x	1x	1x	1x	1x	1x

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
12 03 010 000		Nome dell'autorità di emissione						1x	1x
12 03 005 000		Unità di misura e qualificatore							1x
12 03 006 000		Quantità							1x
12 03 011 000		Data di validità						1x	1x
12 03 012 000		Valuta							1x
12 03 013 000		Numero di riga del- l'articolo nel docu- mento		1x			1x	1x	1x
12 03 014 000		Importo							1x
12 03 079 000		Informazioni ag- giuntive		1x			1x		
12 04 000 000	Riferimento aggiuntivo			99x	99x	99x	99x	99x	99x
12 04 001 000		Numero di riferi- mento		1x		1x	1x	1x	1x
12 04 002 000		Tipo		1x	1x	1x	1x	1x	1x
12 05 000 000	Documento di tra- sporto		9,999x	99x		99x		99x	99x
12 05 001 000		Numero di riferi- mento	1x	1x		1x		1x	1x
12 05 002 000		Tipo	1x	1x		1x		1x	1x
12 06 000 000	Numero del carnet TIR		1x						

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati	Denominazione Nome/								
Sottodato/ sottocategoria di dati	denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
12 07 000 000	Riferimento della ri- chiesta di rinvio		1x						
12 08 000 000	Numero di riferi- mento/UCR			1x	1x	1x	1x	1x	1x
12 09 000 000	LRN		1x						
12 10 000 000	Dilazione di paga- mento		9 _X						
12 11 000 000	Deposito			1x				1x	
12 11 002 000		Tipo		1x				1x	
12 11 015 000		Identificativo		1x				1x	
12 12 000 000	Autorizzazione		99x						99x
12 12 002 000		Tipo	1x						1x
12 12 001 000		Numero di riferi- mento	1x						1x
12 12 080 000		Titolare dell'autoriz- zazione	1x						1x
13 01 000 000	Esportatore		1x					1x	1x
13 01 016 000		Nome	1x					1x	1x
13 01 017 000		Numero di identifi- cazione	1x					1x	1x
13 01 018 000		Indirizzo	1x					1x	1x

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
13 02 000 000	Speditore			1x	1x	1x		1x	1x
13 02 016 000		Nome		1x	1x	1x		1x	1x
13 02 017 000		Numero di identifi- cazione		1x	1x	1x		1x	1x
13 02 028 000		Tipologia di persona		1x	1x	1x		1x	1x
13 02 018 000		Indirizzo		1x	1x	1x		1x	1x
13 02 029 000		Comunicazione		9x		9x			
13 02 074 000		Persona di contatto		9x		9x	9x		
13 03 000 000	Destinatario		1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
13 03 016 000		Nome	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
13 03 017 000		Numero di identifi- cazione	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
13 03 028 000		Tipologia di persona		1x		1x			
13 03 018 000		Indirizzo	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
13 03 029 000		Comunicazione		9x		9x			
13 04 000 000	Importatore		1x						
13 04 016 000		Nome	1x						
13 04 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
13 04 018 000		Indirizzo	1x						
13 05 000 000	Dichiarante		1x						
13 05 016 000		Nome	1x						
13 05 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 05 018 000		Indirizzo	1x						
13 05 029 000		Comunicazione	9x						
13 05 074 000		Persona di contatto	9x						
13 06 000 000	Rappresentante		1x						
13 06 016 000		Nome	1x						
13 06 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 06 030 000		Status	1x						
13 06 018 000		Indirizzo	1x						
13 06 029 028		Comunicazione	9 _X						
13 06 074 000		Persona di contatto	9x						
13 07 000 000	Titolare del regime di transito		1x						
13 07 016 000		Nome	1x						

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
13 07 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 07 078 000		Numero di identifi- cazione del titolare del carnet TIR	1x						
13 07 018 000		Indirizzo	1x						
13 07 074 000		Persona di contatto	1x						
13 08 000 000	Venditore							1x	1x
13 08 016 000		Nome						1x	1x
13 08 017 000		Numero di identifi- cazione						1x	1x
13 08 028 000		Tipologia di persona						1x	1x
13 08 018 000		Indirizzo						1x	1x
13 08 029 000		Comunicazione						9x	
13 09 000 000	Acquirente							1x	1x
13 09 016 000		Nome						1x	1x
13 09 017 000		Numero di identifi- cazione						1x	1x
13 09 028 000		Tipologia di persona						1x	1x
13 09 018 000		Indirizzo						1x	1x

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
13 09 029 000		Comunicazione						9x	
13 10 000 000	Persona che notifica l'arrivo		1x						
13 10 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 10 029 000		Comunicazione	9x						
13 11 000 000	Persona che pre- senta le merci		1x						
13 11 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 12 000 000	Trasportatore			1x		1x			
13 12 016 000		Nome		1x					
13 12 017 000		Numero di identifi- cazione		1x		1x			
13 12 018 000		Indirizzo		1x					
13 12 029 000		Comunicazione		9 _X					
13 12 074 000		Persona di contatto		9x					
13 13 000 000	Parte destinataria della notifica			1x		1x			
13 13 016 000		Nome		1x		1x			

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
13 13 017 000		Numero di identifi- cazione		1x		1x			
13 13 028 000		Tipologia di persona		1x		1x			
13 13 018 000		Indirizzo		1x		1x			
13 13 029 000		Comunicazione		9x		9x			
13 14 000 000	Attori supplementare della catena di approvvigionamento			99x	99x	99x	99x	99x	99x
13 14 031 000		Ruolo		1x	1x	1x	1x	1x	1x
13 14 017 000		Numero di identifi- cazione		1x	1x	1x	1x	1x	1x
13 15 000 000	Dichiarante comple- mentare			1x		1x			
13 15 017 000		Numero di identifi- cazione		1x		1x			
13 15 032 000		Tipo di presenta- zione complementa- re		1x		1x			
13 16 000 000	Riferimento fiscale aggiuntivo							99x	99x
13 16 031 000		Ruolo						1x	1x
13 16 034 000		Numero di identifi- cazione IVA						1x	1x

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati	Denominazione Nome/								
Sottodato/ sottocategoria di dati	denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
13 17 000 000	Persona che presenta il manife- sto doganale delle merci		1x						
13 17 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 18 000 000	Persona che chiede la prova della posi- zione doganale di merci unionali		1x						
13 18 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 19 000 000	Persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movi- mento in regime di custodia tempora- nea		1x						
13 19 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 20 000 000	Persona che presta la garanzia		1x						
13 20 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						
13 21 000 000	Persona che paga il dazio doganale		1x						
13 21 017 000		Numero di identifi- cazione	1x						

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
14 01 000 000	Condizioni di con- segna							1x	
14 01 035 000		Codice INCOTERM						1x	
14 01 036 000		UN/LOCODE						1x	
14 01 020 000		Paese						1x	
14 01 037 000		Luogo						1x	
14 02 000 000	Spese di trasporto			1x	1x	1x			
14 02 038 000		Metodo di pagamento		1x	1x	1x			
14 03 000 000	Dazi e imposte								99x
14 03 039 000		Tipo di imposta							1x
14 03 038 000		Metodo di pagamento							99x
14 03 042 000		Importo della tassa da versare							1x
14 03 040 000		Base imponibile							99x
14 16 000 000		Importo totale di dazi e imposte							1x
14 17 000 000	Unità monetaria in- terna		1x						
14 04 000 000	Aggiunte e detra- zioni							99x	99x
14 04 008 000		Codice						1x	1x

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
14 04 014 000		Importo						1x	1x
14 05 000 000	Valuta della fattura		1x					1x	
14 06 000 000	Importo totale fat- turato		1x					1x	
14 07 000 000	Indicatori di valuta- zione								1x
14 08 000 000	Importo dell'arti- colo fatturato								1x
14 09 000 000	Tasso di cambio		1x						
14 10 000 000	Metodo di valuta- zione								1x
14 11 000 000	Preferenza								1x
14 12 000 000	Valore postale						1x		1x
14 12 012 000		Codice valuta					1x		1x
14 12 014 000		Importo					1x		1x
14 13 000 000	Spese postali		1x			1x			
14 13 012 000		Codice valuta	1x			1x			
14 13 014 000		Importo	1x			1x			
14 14 000 000	Valore intrinseco								1x
14 14 012 000		Codice valuta							1x

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
14 14 014 000		Importo							1x
14 15 000 000	Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione							1x	1x
14 15 012 000		Codice valuta						1x	1x
14 15 014 000		Importo						1x	1x
15 01 000 000	Data e ora stimate di partenza		1x						
15 02 000 000	Data e ora effettive di partenza		1x						
15 03 000 000	Data e ora stimate di arrivo		1x						
15 04 000 000	Data e ora stimate di arrivo nel porto di scarico		1x	1x					
15 05 000 000	Data e ora effettive di arrivo		1x						
15 06 000 000	Data della dichiara- zione		1x						
15 07 000 000	Periodo di validità richiesto per la pro- va		1x						
15 08 000 000	Data e ora di pre- sentazione delle merci		1x						

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
15 09 000 000	Data di accettazione							1x	1x
16 02 000 000	Stato membro de- stinatario		1x						
16 02 020 000		Paese	1x						
16 03 000 000	Paese di destinazio- ne			1x			1x	1x	1x
16 04 000 000	Regione di destina- zione							1x	1x
16 05 000 000	Luogo di consegna			1x		1x			
16 05 036 000		UN/LOCODE		1x		1x			
16 05 020 000		Paese		1x		1x			
16 05 037 000		Luogo		1x		1x			
16 06 000 000	Paese di spedizione			1x		1x	1x	1x	1x
16 07 000 000	Paese di esportazio- ne							1x	1x
16 08 000 000	Paese di origine						1x		1x
16 09 000 000	Paese di origine pre- ferenziale								1x
16 10 000 000	Regione di spedizio- ne								1x

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
16 11 000 000	Paesi di transito dei mezzi di trasporto		99x						
16 11 020 000		Paese	1x						
16 12 000 000	Paese di transito della spedizione			99x		99x			
16 12 020 000		Paese		1x		1x			
16 13 000 000	Luogo di carico			1x					
16 13 036 000		UN/LOCODE		1x					
16 13 020 000		Paese		1x					
16 13 037 000		Luogo		1x					
16 14 000 000	Luogo di scarico			1x					
16 14 036 000		UN/LOCODE		1x					
16 14 020 000		Paese		1x					
16 14 037 000		Luogo		1x					
16 15 000 000	Ubicazione delle merci			1x				1x	
16 15 045 000		Tipo di ubicazione		1x				1x	
16 15 046 000		Qualificatore del- l'identificazione		1x				1x	

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
16 15 036 000		UN/LOCODE		1x				1x	
16 15 047 000		Ufficio doganale		1x				1x	
16 15 048 000		GNSS		1x				1x	
16 15 051 000		Operatore economico		1x				1x	
16 15 052 000		Numero di autoriz- zazione		1x				1x	
16 15 053 000		Identificativo supple- mentare		1x				1x	
16 15 018 000		Indirizzo		1x				1x	
16 15 081 000		Indirizzo codice po- stale		1x				1x	
16 15 074 000		Persona di contatto		9x				9x	
16 16 000 000	Luogo di accettazio- ne			1x		1x			
16 16 036 000		UN/LOCODE		1x		1x			
16 16 020 000		Paese		1x		1x			
16 16 037 000		Luogo		1x		1x			
16 17 000 000	Itinerario vincolante		1x						
17 01 000 000	Ufficio doganale di uscita		1x						
17 01 001 000		Numero di riferi- mento	1x						

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
17 02 000 000	Ufficio doganale di esportazione		1x						
17 02 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
17 03 000 000	Ufficio doganale di partenza		1x						
17 03 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
17 04 000 000	Ufficio doganale di transito		9x						
17 04 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
17 05 000 000	Ufficio doganale di destinazione		1x						
17 05 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
17 06 000 000	Ufficio doganale di uscita per il transito		9x						
17 06 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
17 07 000 000	Ufficio doganale di prima entrata		1x						
17 07 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
17 08 000 000	Ufficio doganale di prima entrata effet- tivo		1x						
17 08 001 000		Numero di riferi- mento	1x						

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
17 09 000 000	Ufficio doganale di presentazione		1x						
17 09 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
17 10 000 000	Ufficio doganale di controllo		1x						
17 10 001 000		Numero di riferi- mento	1x						
18 01 000 000	Massa netta						1x		1x
18 02 000 000	Unità supplementa- ri								1x
18 03 000 000	Massa lorda totale		1x	1x		1x			
18 04 000 000	Massa lorda			1x	1x	1x	1x	1x	1x
18 05 000 000	Descrizione delle merci				1x		1x		1x
18 06 000 000	Imballaggio				99x		99x		99x
18 06 003 000		Tipo di colli			1x		1x		1x
18 06 004 000		Numero di colli			1x		1x		1x
18 06 054 000		Marchi di spedizione			1x		1x		1x
18 07 000 000	Merci pericolose				99x		99x		
18 07 055 000		Numero UN			1x		1x		

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
18 08 000 000	Codice CUS				1x		1x		1x
18 09 000 000	Codice delle merci				1x		1x		1x
18 09 056 000		Codice della sotto- voce del sistema ar- monizzato			1x		1x		1x
18 09 057 000		Codice della nomen- clatura combinata			1x		1x		1x
18 09 058 000		Codice TARIC							1x
18 09 059 000		Codice addizionale TARIC							99x
18 09 060 000		Codice addizionale nazionale							99x
18 10 000 000	Tipo di merci						1x		1x
19 01 000 000	Indicatore del container			1x		1x		1x	
19 02 000 000	Numero di riferi- mento del trasporto		9x						
19 03 000 000	Modo di trasporto fino alla frontiera		1x	1x				1x	
19 04 000 000	Modo di trasporto interno			1x				1x	
19 05 000 000	Mezzo di trasporto alla partenza			999x		999x		999x	

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

	ı	I		ı	I	ı	ı	1	
Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
19 05 061 000		Tipo di identificazio- ne		1x				1x	
19 05 017 000		Numero di identifi- cazione		1x				1x	
19 05 062 000		Nazionalità		1x				1x	
19 06 000 000	Mezzo di trasporto all'arrivo			1x				1x	
19 06 061 000		Tipo di identificazio- ne		1x				1x	
19 06 017 000		Numero di identifi- cazione		1x				1x	
19 07 000 000	Materiale di trasporto			9,999x	9,999x	9,999x	9,999x	9,999x	
19 07 063 000		Numero di identifi- cazione del contai- ner		1x	1x	1x	1x	1x	
19 07 044 000		Riferimento delle merci		9,999x				9,999x	
19 07 064 000		Tipo di identifica- zione e dimensioni del container		1x	1x	1x	1x		
19 07 065 000		Stato di riempi- mento del container		1x	1x	1x	1x		
19 07 066 000		Codice del tipo di fornitore del contai- ner		1x	1x	1x	1x		

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati	Denominazione Nome/ denominazione del dato	Nome Nome/ denominazione del dato	Cardinalità Dichiarazione	Cardinalità MC	Cardinalità MI	Cardinalità HC	Cardinalità HI	Cardinalità GS	Cardinalità SI
19 08 000 000	Mezzo di trasporto attivo alla frontiera		1x	9x				1x	
19 08 061 000		Tipo di identificazio- ne	1x	1x				1x	
19 08 017 000		Numero di identifi- cazione	1x	1x				1x	
19 08 062 000		Nazionalità	1x	1x				1x	
19 08 067 000		Tipo di mezzo di trasporto	1x						
19 09 000 000	Mezzo di trasporto passivo alla frontie- ra			999x		999x	999x		
19 09 061 000		Tipo di identificazio- ne		1x		1x	1x		
19 09 017 000		Numero di identifi- cazione		1x		1x	1x		
19 09 062 000		Nazionalità		1x		1x	1x		
19 09 067 000		Tipo di mezzo di trasporto		1x		1x	1x		
19 10 000 000	Sigilli			99x	99x	99x	99x		
19 10 068 000		Numero di sigilli		1x (*)	1x (*)	1x (*)	1x (*)		
19 10 015 000		Identificativo		1x	1x	1x	1x		

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

63/444

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

^(*) La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

IT

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

(1) Introduzione

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le dichiarazioni e le notifiche presentate per via elettronica.

(2) Codici

11 01 000 000 Tipo di dichiarazione

Codice	Descrizione	Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in mate- ria di dati di cui all'allegato B, titolo I, Regolamento de- legato (UE) 2015/2446
C	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito	D3
CO	Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.	B3, B4, H1, H5, I1
	Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale di cui alla colonna B3 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.	
	Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (¹) o della direttiva 2008/118/CE (²) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alle colonne B4 e H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.	
EX	Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.	B1, B2, C1
	Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne B1, B2 e C1 e per la riesportazione di cui alla colonna B1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.	
IM	Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 o I1
	Per il vincolo delle merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.	
	Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.	
T	Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall'articolo 294 del presente regolamento.	D1, D2, D3
T1	Merci vincolate al regime di transito unionale esterno.	D1, D2, D3
T2	Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 227 del codice, tranne ove si applichi l'articolo 293, paragrafo 2.	D1, D2, D3

Codice	Descrizione	Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in mate- ria di dati di cui all'allegato B, titolo I, Regolamento de- legato (UE) 2015/2446
T2F	Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.	D1, D2, D3
T2L	Prova attestante la posizione doganale di merci unionali.	E1, E2
T2LF	Prova attestante la posizione doganale di merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.	E1, E2
T2LSM	Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.	E1
T2SM	Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione del- l'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.	D1, D2
TD	Merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, del codice.	D3
TIR	Merci vincolate al regime TIR (Transport Internationaux Routiers).	D1, D2
X	Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.	D3

⁽¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare

- per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice) Α
- per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice) В
- per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del
- D per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice
- Ε per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice
- per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'arti-F colo 171 del codice
- Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
- X per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E
- per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate di natura generale o periodica codificate come C ed F

⁽GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

- Z per una dichiarazione complementare di natura generale o periodica nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice
- U per una dichiarazione complementare riepilogativa relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed
- V per una dichiarazione complementare riepilogativa nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice

11 04 000 000 Indicatore di circostanze particolari

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Devono	b essere utilizzati i codici seguenti:
Codici	Descrizione
A20	Dichiarazione sommaria di uscita - Spedizioni per espresso
F10	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico diretta contenente le informazioni necessarie del destinatario
F11	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico principale (master) con sottostanti polizze di carico emesse da spedizionieri contenenti (house) le informazioni necessarie del destinatario al livello della polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere
F12	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master)
F13	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico diretta
F14	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house)
F15	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme parziale di dati - Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house) contenente le informazioni necessarie del destinatario
F16	Trasporto via mare e per vie navigabili interne — Insieme di dati parziale — Informazioni necessarie che devono essere fornite dal destinatario al livello più basso del contratto di trasporto (polizza di carico house di livello più basso, in cui la polizza di carico principale (master) non è una polizza di carico diretta)
F20	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico
F21	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo principale (master) presentata prima dell'arrivo
F22	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo - Insieme di dati parziale presentato da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F23	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 senza numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master)
F24	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master)
F25	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master) presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F26	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e contenente informazioni complementari sulla lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house)
F27	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo
F28	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico - Lettera di trasporto aereo diretta
F29	Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo - Lettera di trasporto aereo diretta
F30	Spedizioni per espresso — Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo
-	

Codici	Descrizione	
F31	Spedizioni per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme completo di dati presentato prima dell'arrivo dall'operatore espresso	
F32	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Insieme di dati minimo da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, second o comma	
F33	Spedizione per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo — Insieme di dati parziale fornito da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	
F40	Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto su strada principale (master)	
F41	Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto per ferrovia principale (master)	
F42	Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo principale (master) contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione	
F43	Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	
F44	Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	
F45	Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master)	
F50	Modo di trasporto su strada	
F51	Modo di trasporto per ferrovia	
G4	Dichiarazione di custodia temporanea	
G5	Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea	

11 05 000 000 Indicatore di reintroduzione

I codici applicabili sono:

- 0 No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che entrano per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione)
- 1 Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite)

11 06 001 000 Indicatore di spedizione frazionata

I codici applicabili sono:

- 0 No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) completa)
- 1 Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) frazionata)

11 07 000 000 Sicurezza

I codici applicabili sono:

Codice	Descrizione	Spiegazione
0	N.	La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata
1	ENS	La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata
2	EXS	La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita
3	ENS e EXS	La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata

11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta

I codici applicabili sono:

- 0 No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)
- 1 Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

11 09 000 000 Regime

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; terza operazione — riesportazione = 3151).

Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

00 Indica che non esiste un regime precedente (a).

IT

01 Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Esempio: Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie.

07 Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione: Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate.

Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

10 Esportazione definitiva

Esempi:

Esempio: Esportazione di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE.

11 Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Spiegazione: Esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice.

Esempio: Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell'Unione prima che le foglie di tabacco non unionale siano vincolate al regime del perfezionamento attivo.

21 Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22.

Esempio: Regime di perfezionamento passivo a norma degli articoli da 259 a 262 del codice. L'applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio) non è coperta da questo codice.

22 Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23.

Il presente codice riguarda le seguenti situazioni:

- applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio (¹));
- esportazione temporanea di merci dal territorio dell'Unione a fini di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera senza che debbano essere versati dazi doganali alla reimportazione.
- 23 Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

Esempio: Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc.

31 Riesportazione

Spiegazione: Riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime speciale.

Esempio: Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale e successivamente dichiarate per essere riesportate.

40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

Esempi:

- Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise
- Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania
- Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.
- 42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione: L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA.

Esempi:

Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale.

Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio: Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione.

44 Uso finale

Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

Esempio: Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea.

Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

45 Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempi:

Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso.

Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/ĈE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

46 Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

Spiegazione: Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato Esempio: al regime di perfezionamento passivo.

48 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.

Spiegazione: Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

51 Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo

Spiegazione: perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

53 Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea.

Spiegazione: Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice.

Esempio: Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

54 Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali. Spiegazione:

Esempio: Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento

complementare (5154).

61 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

Spiegazione: Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

63 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione: L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA.

Esempi: Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

> Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

68 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempio: Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

71 Vincolo delle merci al regime di deposito doganale

Esempio:

76 Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice.

Esempio: Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7)).

A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

77 Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Esempio: Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GUL 325 del 24.11.2006, pag. 12)).

- 78 Vincolo di merci al regime di zona franca a)
- 95 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione: Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate.

Esempio: Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

96 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Spiegazione: Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali

Colonne [intestazione della tabella nell'allegato B del regolamento dele- gato (UE) 2015/2446]	Dichiarazioni	Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso
В1	Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione	10, 11, 23, 31
В2	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento passivo	21, 22
В3	Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali	76, 77
В4	Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali	10
C1	Dichiarazione semplificata di esportazione	10, 11, 23, 31

Colonne [intestazione della tabella nell'allegato B del regolamento dele- gato (UE) 2015/2446]	Dichiarazioni	Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
H2	Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale	71
Н3	Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea	53
H4	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo	51
Н5	Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali	40, 42, 61, 63, 95, 96
Н6	Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica	01, 07, 40
Н7	Dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009	4 000
I1	Dichiarazione semplificata di importazione	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

11 10 000 000 Regime aggiuntivo

Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

Axx Perfezionamento attivo (articolo 256 del codice)

Bxx Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

Cxx Franchigie (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (2))

Dxx Ammissione temporanea (regolamento delegato (UE) 2015/2446)

Exx Prodotti agricoli

Fxx Altro

Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)

Codice	Descrizione
	Importazione
A04	Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)
A10	Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

Codice	Descrizione	
	Importazione	
B02	Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)	
B03	Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard)	
B06	Prodotti trasformati rispediti - solo IVA	
	Esportazione	
B51	Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo	
B52	Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia	
B53	Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA	
B54	Solo perfezionamento passivo IVA	

Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio) (*)

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C01	Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	3
C02	Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 1
C03	Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 2
C04	Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	17
C06	Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	21
C07	Spedizioni di valore trascurabile	23
C08	Spedizioni inviate da un privato a un altro privato	25
C09	Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione	28
C10	Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro	34
C11	Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009	42



Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C12	Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009	43
C13	Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	44-45
C14	Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione	51
C15	Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca	53
C16	Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali	54
C17	Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici	57
C18	Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali	59
C19	Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali	60
C20	Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti	61, paragrafo 1 a)
C21	Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti	66
C22	Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).	67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2
C23	Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2
C24	Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2
C25	Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2
C26	Merci importate e destinate alle vittime di calamità	74
C27	Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	81, lett. a)
C28	Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti	82, lett. a)
C29	Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato	85
C30	Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale	86
C31	Stampati a carattere pubblicitario	87

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C32	Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile	90, lett. a)
C33	Merci importate per esami, analisi o prove	95
C34	Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale	102
C35	Documentazione a carattere turistico	103
C36	Documentazione di varia natura	104
C37	Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto	105
C38	Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto	106
C39	Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali	107
C40	Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra	112
C41	Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre	113
C42	Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)	9, paragrafo 1
C43	Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)	10
C44	Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione	20
C45	Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della sil- vicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione	35
C46	Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali.	38
C47	Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo	39
C48	Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA	41
C49	Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose	61, paragrafo 1 lett. b)
C50	Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito	61, paragrafo 1 lettera c)
C51	Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	81, lett. b)



Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C52	Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione	81, lett. c)
C53	Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale	81, lettera d)
C54	Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti	82, lett. b)
C55	Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia	
C56	Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine	
C57	Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile	
C58	Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione	
C59	Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile	
C60	Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)	
C61	Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)	12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a)
	Franchigia dai dazi all'esportazione	
C71	Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo	115
C72	Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione 121	
C73	Spedizioni di valore trascurabile	114
C74	Prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento ottenuti nel territorio doganale dell'Unione su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione.	116

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C75	Sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio doganale in prossimità immediata di tale paese terzo.	

^(*) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

Ammissione temporanea

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
D01	Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)	208 e 209
D02	Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi) 210 e	
D03	Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne	212
D04	Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva	219
D05	Materiale destinato al conforto dei marittimi	220
D06	Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi	221
D07	Materiale medico-chirurgico e di laboratorio	222
D08	Animali (di età minima di dodici mesi)	223
D09	Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera	224
D10	Supporti del suono, di immagini o d'informazione	225
D11	Materiale promozionale	225
D12	Materiali professionali	226
D13	Materiali pedagogici e scientifici	227
D14	Imballaggi, pieni	228
D15	Imballaggi, vuoti	228
D16	Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi	229
D17	Utensili e strumenti speciali	230
D18	Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni	231, lett. a)
D19	Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita	231, lett. b)
D20	Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)	
D21	Campioni	232

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
D22	Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)	233
D23	Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita	234, paragrafo 1
D24	Spedizioni in visione (sei mesi)	234, paragrafo 2
D25	Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato	
D26	Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta	
D27	Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature	235
D28	Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico	236, lett. b)
D29	Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi	236, lett. a)
D30	Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio	216
D51	Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione	206

Prodotti agricoli

Codice	Descrizione	
	Importazione	
E01	Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6)	
E02	Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) (*)	
	Esportazione	
E51	Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, oggetto di un titolo di esportazione.	
E52	Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali richiesta una restituzione, che non richiedono un titolo di esportazione	
E53	Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantitativi limitati, che non richiedono un titolo di esportazione	
E61	Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, subordinati a un titolo di restituzione.	
E62	Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, non subordinati a un titolo di restituzione.	
E63	Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantità limitata, senza un titolo di restituzione.	

Codice	Descrizione		
E64	Approvvigionamento di merci ammissibili alle restituzioni (articolo 33 del regolamento (CE) n. 612/2009) (**)		
E65	Entrata nel deposito di approvvigionamento (articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009)		
E71	Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo		

 ^(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
 (**) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

Altro

Codice	Descrizione		
	Importazione		
F01	Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)		
F02	Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)		
F03	Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate)		
F04	Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)		
F05	Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)		
F06	Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importa zione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE		
F07	Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformit all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)		
F15	Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, de codice)		
F16	Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale		
F21	Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato		
F22	Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato		
F44	Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice		

Codice	Descrizione		
F45	Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) (*)		
F46	Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice		
F47	Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice		
F48	Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE		
F49	Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'impor zione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE Esportazione		
F61	Approvvigionamento e rifornimento di combustibile		
F65	Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice		
F75	Merci spedite nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)		

^(*) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

12 01 000 000 Documento precedente

12 01 001 000 Numero di riferimento

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo	Contenuto	Formato	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)	n2	21
2	Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)		RO
3	Identificativo unico del messaggio per anno e per paese	an 12	9876AB889012
4	Identificativo del regime	a1	В
5	Cifra di controllo	an1	1

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime

Codice	Regime	
A	Solo esportazione	
В	Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita	
С	Solo dichiarazione sommaria di uscita	
D	Notifica di riesportazione	
E	Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali	
J	Solo dichiarazione di transito	
K	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita	
L	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata	
M	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata	
P	Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci	
R	Solo dichiarazione di importazione	
S	Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata	
T	Solo dichiarazione sommaria di entrata	
U	Dichiarazione di custodia temporanea	
V	Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali	
W	Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata	
Z	Notifica di arrivo	

12 01 002 000 Tipo

I documenti precedenti devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

12 02 000 000 Menzioni speciali

12 02 008 000 Codice

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:

Codice 0xxxx - categoria generale

Codice 1xxxx - importazione

Codice 2xxxx - transito

Codice 3xxxx - esportazione

Codice 4xxxx - altro



Codice	Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali
00100	Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione doganale	"Autorizzazione semplificata"
00700	Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento del perfeziona- mento attivo	"PA" e il pertinente numero di autorizzazione o "numero INF"
00800	Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento del perfeziona- mento attivo (misure specifiche di politica commerciale)	"PA MCP"
00900	Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento dell'ammissione temporanea	"AT" e il pertinente numero di autorizzazione
01000	Articolo 36, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sulle re- lazioni diplomatiche del 1961	Il bagaglio personale di un agente diplomatico è esente da ispezione.	"Merci diplomatiche - Esenzione dall'ispezione"
10600	Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Situazioni relative a polizze di carico vendibili "con girata in bianco", in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario.	"Destinatario sconosciuto"
20100	Articolo 18 del "regime comune di transito" (*)	Esportazione da un paese di transito comune soggetta a re- strizioni o esportazione dal- l'Unione soggetta a restrizioni	
20200	Articolo 18 del "regime comune di transito" (*)	Esportazione da un paese di transito comune soggetta a dazi o esportazione dall'Unione sog- getta a dazi	
20300	Articolo 18 del "regime comune di transito"	Esportazione	"Esportazione"
30300	Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice	Esportazioni di merci soggette al regime di uso finale	"E-U"
30500	Articolo 329, paragrafo 7	Richiesta che l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico per il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell'Unione sia l'ufficio doganale di uscita.	Ufficio doganale di uscita
30600	Titolo II dell'allegato B del rego- lamento delegato (UE) 2015/2446	Situazioni relative a polizze di carico vendibili "con girata in bianco", in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario	"Destinatario sconosciuto"

Codice	Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali
30700	Articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Richiesta di un bollettino di informazione INF 3	"INF3"
40100	Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	periodo di validità della prova	"Prolungamento del periodo di validità della prova della posi- zione doganale di merci uniona- li"

(*) Convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

12 03 000 000 Documento giustificativo

12 03 002 000 Tipo

- a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.
- b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad es.: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo

12 04 002 000 Tipo

- a) I riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.
- b) I riferimenti aggiuntivi devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

12 05 000 000 Documento di trasporto

12 05 002 000 Tipo

I documenti di trasporto devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti di trasporto e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

12 11 000 000 Deposito

12 11 002 000 Tipo

Carattere che identifica il tipo di deposito:

- R Deposito doganale pubblico di tipo I
- S Deposito doganale pubblico di tipo II
- T Deposito doganale pubblico di tipo III
- U Deposito doganale privato
- V Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci
- S Deposito non doganale
- Z Zona franca

13 01 000 000 Esportatore

1301 017 000 Numero di identificazione

La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente:

Campo	Contenuto	Formato
1	Codice paese	a2
2	Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo	an15

Codice paese: si utilizza il codice paese definito nel titolo I per il dato 1 301 018 020 (Esportatore - Indirizzo - Paese)

13 02 000 000 Speditore

13 02 028 000 Tipologia di persona

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

- 1 Persona fisica
- 2 Persona giuridica
- 3 Associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

13 02 029 000 Comunicazione

13 02 029 002 Tipo

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

- EM Posta elettronica
- TE Telefono

13 06 000 000 Rappresentante

13 06 030 000 Status

Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome e dell'indirizzo completi:

- 2 Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)
- 3 Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

13 14 000 000 Attore supplementare della catena di approvvigionamento

13 14 031 000 Ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
CS	Consolidatore	Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

Codice ruolo	Parte	Descrizione
FW	Spedizioniere	Parte che organizza la spedizione di merci
MF	Fabbricante	Parte che fabbrica le merci
WH	Depositario	Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

13 15 000 000 Dichiarante complementare

13 15 032 000 Tipo di presentazione complementare

Possono essere utilizzati i seguenti tipi di presentazione supplementare:

Tipo	Descrizione
1	Presentazione a livello house
2	Presentazione al sottolivello house (sub-house)

13 16 000 000 Riferimento fiscale aggiuntivo

13 16 031 000 Ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
FR1	Importatore	Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE
FR2	Acquirente	Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE
FR3	Rappresentante fi- scale	Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore
FR4	Titolare dell'autoriz- zazione di dilazione di pagamento	Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE
FR5	Venditore (IOSS)	Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva
FR7	Il soggetto passivo o il debitore del- l'IVA	Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE

13 16 034 000 Numero di identificazione IVA

Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:

Campo	Contenuto	Formato
1	Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)	a2
2	Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE	an15

Se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, si indica il codice IVA speciale attribuito per avvalersi di tale regime.

14 01 000 000 Condizioni di consegna

14 01 035 000 Codice INCOTERM

I codici e le dichiarazioni da inserire sono i seguenti:

Codice Incoterm	Incoterm - CCI/CEE Significato	Luogo da precisare	
Codici applicabili a tutti i modi di trasporto			
EXW (Incoterm 2020)	Franco fabbrica	Luogo di consegna convenuto	
FCA (Incoterm 2020)	Franco vettore	Luogo di consegna convenuto	
CPT (Incoterm 2020)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto	
CIP (Incoterm 2020)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto	
DPU (Incoterm 2020)	Reso al luogo di destinazione scaricato	Luogo di destinazione convenuto	
DAP (Incoterm 2020)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto	
DDP (Incoterm 2020)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto	
DAT (Incoterm 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione	
Codici applicabili al trasporto m	narittimo e in acque interne		
FAS (Incoterm 2020)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto	
FOB (Incoterm 2020)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto	
CFR (Incoterm 2020)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto	
CIF (Incoterm 2020)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto	
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto	

14 02 000 000 Spese di trasporto

14 02 038 000 Metodo di pagamento

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

- A Pagamento in contanti
- B Pagamento con carta di credito
- C Pagamento con assegno
- D Altri (per esempio, con addebito su un conto)
- H Trasferimento elettronico dei fondi
- S Titolare del conto presso il trasportatore
- Z Non prepagato

14 03 000 000 Dazi e imposte

14 03 039 000 Tipo di imposta

I codici applicabili sono i seguenti:

- A00 Dazio all'importazione
- A30 Dazi antidumping definitivi
- A35 Dazi antidumping provvisori
- A40 Dazi compensativi definitivi
- A45 Dazi compensativi provvisori
- B00 IVA
- C00 Dazio all'esportazione
- E00 Dazi percepiti per altri paesi

14 03 038 000 Metodo di pagamento

I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

- A Pagamento in contanti
- B Pagamento con carta di credito
- C Pagamento con assegno
- D Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)
- E Dilazione di pagamento
- G Dilazione di pagamento regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)
- H Trasferimento elettronico dei fondi

- J Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi
- K Credito accise o rimborso accise
- O Garanzia presso l'organismo d'intervento
- P Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale
- R Garanzia dell'importo da corrispondere
- S Garanzia individuale
- T Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale
- U Garanzia sul conto della persona interessata autorizzazione permanente
- V Garanzia sul conto della persona interessata autorizzazione individuale

14 04 000 000 Aggiunte e detrazioni

14 04 008 000 Codice

Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

- AB commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto
- AD container e imballaggio
- AE materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate
- AF utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate
- AG materiali consumati nella produzione delle merci importate
- AH i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate
- AI corrispettivi (royalty) e diritti di licenza
- AJ proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore
- AK le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea
- AL pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)
- AN Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice)

- BA le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione
- BB le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione
- BC i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci
- BD gli oneri per interessi

- BE le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate
- BF le commissioni di acquisto.
- BG detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

14 07 000 000 Indicatori di valutazione

Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è "0" o "1".

Ciascuna cifra "1" o "0" indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

1a cifra: relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no

2a cifra: restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice

3a cifra: la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice

4a cifra: la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.

Esempio: se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice "1 000".

14 10 000 000 Metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

Codice	Articolo pertinente del codice	Metodo	
1	70	Valore di transazione delle merci importate	
2	74, paragrafo 2, lettera a)	Valore di transazione di merci identiche	
3	74, paragrafo 2, lettera b)	Valore di transazione di merci similari	
4	74, paragrafo 2, lettera c)	Metodo deduttivo	
5	74, paragrafo 2, lettera d)	Metodo del valore calcolato	
6	74, paragrafo 3	Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)	

14 11 000 000 Preferenza

Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

I codici applicabili sono:

- (1) Prima cifra del codice
 - 1 Regime tariffario "erga omnes"
 - 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)
 - 3 Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2
 - 4 Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea
- (2) Le due cifre seguenti del codice
 - 00 Nessuno dei casi seguenti
 - 10 Sospensione tariffaria

- 18 Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto
- 19 Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente
- 20 Contingente tariffario (*)
- 25 Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*)
- 28 Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*)
- 50 Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

16 15 000 000 Ubicazione delle merci

Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 15 045 000 Tipo di ubicazione

Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito:

- A Luogo designato
- B Luogo autorizzato
- C Luogo approvato
- **D** Altro

16 15 046 000 Qualificatore dell'identificazione

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualifica- tore	Identificativo	Descrizione
Т	Indirizzo codice postale	Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.
U	UN/LOCODE	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
V	Identificativo dell'ufficio doganale	Utilizzare i codici specificati nel dato 1 701 000 000 Ufficio doganale di uscita
W	Coordinate GNSS	Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/ 4.381508°
X	Codice EORI	Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 13 01 017 000 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo di cui trattasi.
S	Numero di autorizzazio- ne	Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.
Z	Indirizzo	Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

Se il codice "X" (codice EORI) o "Y" (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

^(*) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza.

16 17 000 000 Itinerario vincolante

I codici applicabili sono:

- 0 Le merci non sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.
- 1 Le merci sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita

17 01 001 000 Numero di riferimento.

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

- i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3;
- i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire "000".

19 01 000 000 Indicatore del container

I codici applicabili sono:

0	Merci non trasportate in container
1	Merci trasportate in container

19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna
9	Altro modo di trasporto (propulsione propria)

19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza

19 05 061 000 Tipo di identificazione

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
10	Numero IMO di identificazione della nave
11	Nome della nave
20	Numero del vagone
21	Numero del treno
30	Numero di immatricolazione del veicolo stradale
31	Numero di immatricolazione del rimorchio stradale
40	Numero del volo IATA
41	Numero di registrazione dell'aeromobile
80	Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)
81	Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

19 07 000 000 Materiale di trasporto

19 07 064 000 Tipo di identificazione e dimensioni del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Descrizione
1	Cisterna con rivestimento "dime"
2	Cisterna con rivestimento epossidico
6	Cisterna pressurizzata
7	Cisterna refrigerante
9	Cisterna di acciaio inossidabile
10	Container refrigerato di 40 piedi senza controllo attivo della temperatura
12	Europaletta - 80 × 120 cm
13	Paletta scandinava - 100 × 120 cm
14	Rimorchio
15	Container refrigerato di 20 piedi senza controllo attivo della temperatura
16	Paletta scambiabile

Codice	Descrizione	
17	Semirimorchio	
18	Container cisterna di 20 piedi	
19	Container cisterna di 30 piedi	
20	Container cisterna di 40 piedi	
21	Container IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
22	Container IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
23	Container IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
24	Cisterna frigorifera di 20 piedi	
25	Cisterna frigorifera di 30 piedi	
26	Cisterna frigorifera di 40 piedi	
27	Container cisterna IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
28	Container cisterna IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
29	Container cisterna IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
30	Cisterna frigorifera IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
31	Container di 30 piedi con controllo della temperatura	
32	Cisterna frigorifera IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee	
33	Cassa mobile di lunghezza inferiore a 6,15 metri	
34	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 6,15 metri e 7,82 metri	
35	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 7,82 metri e 9,15 metri	
36	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 9,15 metri e 10,90 metri	
37	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 10,90 metri e 13,75 metri	
38	Paletta a cassa ("Totebin")	
39	Container di 20 piedi con controllo della temperatura	
40	Container di 40 piedi con controllo della temperatura	
41	Container refrigerato di 30 piedi senza controllo attivo della temperatura	

Codice	Descrizione	
42	Rimorchi doppi	
43	Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto apribile ("open top")	
44	Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto fisso ("closed top")	
45	Container di lunghezza interna di 40 piedi con tetto fisso ("closed top")	

19 07 000 000 Stato di riempimento del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Descrizione	Significato
A	Vuoto	Indica che il container è vuoto.
В	Non vuoto	Indica che il container non è vuoto.

19 07 066 000 Codice del tipo di fornitore del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Descrizione
1	Fornito dallo spedizioniere
2	Fornito dal vettore

99 02 000 000 Tipo di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione	
0	Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)	
1	Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)	
2	Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)	
3	Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)	
4	Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)	
5	Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)	
8	Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)	
В	Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR	
R	Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 89, paragrafo 8, lettera a), del codice)	

Codice	Descrizione	
С	Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice)	
D	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)	
E	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)	
F	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)	
G	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)	
Н	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)	
I	Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)	
J	Garanzia non richiesta per il tragitto tra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di passaggio - articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito	

^(*) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

TITOLO III

Versioni linguistiche e relativi codici

Versioni linguistiche	Codici	
— BG Ограничена валидност	Validità limitata - 99200	
— CS Omezená platnost		
— DA Begrænset gyldighed		
— DE Beschränkte Geltung		
— EE Piiratud kehtivus		
— EL Περιορισμένη ισχύς		
— ES Validez limitada		
— FR Validité limitée		
— HR Ograničena valjanost		
— IT Validità limitata		
— LV Ierobežots derīgums		
— LT Galiojimas apribotas		
HU Korlátozott érvényű		
— MT Validità limitata		
NL Beperkte geldigheid		
— PL Ograniczona ważność		
— PT Validade limitada		
— RO Validitate limitată		
— SL Omejena veljavnost		
	1	

Versioni linguistiche	Codici
— SK Obmedzená platnosť— FI Voimassa rajoitetusti	
Volmassa rajohetusti SV Begränsad giltighet	
— EN Limited validity	
— BG Освободено	Dispensa - 99201
— CS Osvobození	
— DA Fritaget	
— DE Befreiung	
— EE Loobutud	
— EL Απαλλαγή	
— ES Dispensa	
— FR Dispense	
— HR Oslobođeno	
— IT Dispensa	
— LV Derīgs bez zīmoga	
— LT Leista neplombuoti	
— HU Mentesség	
— MT Tnehhija	
— NL Vrijstelling	
— PL Zwolnienie	
— PT Dispensa	
— RO Dispensă	
— SL Opustitev	
— SK Upustenie	
— FI Vapautettu	
— SV Befrielse	
— EN Waiver	
— BG Алтернативно доказателство	Prova alternativa - 99202
— CS Alternativní důkaz	
— DA Alternativt bevis	
— DE Alternativnachweis	
— EE Alternatiivsed tõendid	
— ΕL Εναλλακτική απόδειξη	
— ES Prueba alternativa	
— FR Preuve alternative	
— HR Alternativni dokaz	
— IT Prova alternativa	
— LV Alternatīvs pierādījums	
— LT Alternatyvusis įrodymas	
— HU Alternatív igazolás	
— MT Prova alternattiva	
— NL Alternatief bewijs	
— PL Alternatywny dowód	
	1

(namn och land)

_	Versioni linguistiche	Codici
_	PT Prova alternativa	
_	RO Probă alternativă	
_	SL Alternativno dokazilo	
_	SK Alternatívny dôkaz	
_	FI Vaihtoehtoinen todiste	
_	SV Alternativt bevis	
_	EN Alternative proof	
	BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките (наименование и държава) CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese) – 99 203
	(název a země)	
_	DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)	
_	DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)	
_	\ensuremath{EE} Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik)	
_	ΕL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Ονομα και χώρα)	
_	ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)	
_	FR Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays) (nom et pays)	
_	HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja)	
_	IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)	
_	LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)	
_	LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)	
_	HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és ország)	
_	MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)	
_	NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)	
_	PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)	
_	PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)	
_	RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (nume și țara)	
_	SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo (naziv in država)	
_	SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený (názov a krajina).	
_	FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)	
_	SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes (namn och land)	

Versioni linguistiche	Codici
— EN Differences: office where goods were presented (name and country)	
 — ВС Извеждането от подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение №, — CS Výstup ze podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č 	Uscita dasoggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n 99 204
 DA Udpassage fra undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr 	
 DE Ausgang aus gemäß Verordnung/Ri- chtlinie/ Beschluss Nr Beschränkungen oder Abga- ben unterworfen. 	
 EE territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr 	
 ΕL Η έξοδος από υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ 	
 ES Salida de sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no 	
 FR Sortie de soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no 	
 HR Izlaz iz podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br 	
 IT Uscita dasoggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ de- cisione n 	
 LV Izvešana no piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr, 	
 LT Išvežimui iš taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr, 	
 HU A kilépés területéről a rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfi- ze- ésénekkötelezettsége alá esik 	
 MT Hruġ mill suġġett ghall- restrizzjoni- jiet jew hlasijiet taht Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru 	
 NL Bij uitgang uit dezijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr van toepassing. 	
 PL Wyprowadzenie z podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr 	
 PT Saída da sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o 	
— RO Ieșire dinsupusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr	
 SL Iznos iz zavezan omejitvam ali obvez- nim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. 	

Versioni linguistiche	Codici
— SK Výstup zpodlieha obmedzeniam alebo	
platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č — FI vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬	
vin/ päätöksen N:o mukaisia rajoituksia tai maksuja	
— EN Exit from subject to restrictions or charges	
under Regulation /Directive/Decision No	
— BG Одобрен изпращач	Speditore autorizzato — 99206
CS Schválený odesílatel	
— DA Godkendt afsender	
— DE Zugelassener Versender	
— EE Volitatud kaubasaatja	
— EL Εγκεκριμένος αποστολέας	
ES Expedidor autorizado	
 FR Expéditeur agréé 	
HR Ovlašteni pošiljatelj	
T Speditore autorizzato	
LV Atzītais nosūtītājs	
— LT Įgaliotasis siuntėjas	
HU Engedélyezett feladó	
— MT Awtorizzat li jibgħat	
NL Toegelaten afzender	
— PL Upoważniony nadawca	
— PT Expedidor autorizado	
— RO Expeditor agreat	
— SL Pooblaščeni pošiljatelj	
 SK Schválený odosielateľ 	
— FI Valtuutettu lähettäjä	
— SV Godkänd avsändare	
— EN Authorised consignor	
— BG Освободен от подпис	Dispensa dalla firma - 99207
— CS Podpis se nevyžaduje	
 DA Fritaget for underskrift 	
DE Freistellung von der Unterschriftsleistung	
— EE Allkirjanõudest loobutud	
— EL Δεν απαιτείται υπογραφή	
— ES Dispensa de firma	
— FR Dispense de signature	
— HR Oslobođeno potpisa	
— IT Dispensa dalla firma	
— LV Derīgs bez paraksta	
— LT Leista nepasirašyti	
— HU Aláírás alól mentesítve	
— MT Firma mhux mehtieġa	
 NL Van ondertekening vrijgesteld 	

Versioni linguistiche	Codici
	Codici
— PL Zwolniony ze składania podpisu	
— PT Dispensada a assinatura	
— RO Dispensă de semnătură	
SL Opustitev podpisa	
 SK Upustenie od podpisu 	
— FI Vapautettu allekirjoituksesta	
 SV Befrielse från underskrift 	
— EN Signature waived	
— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ	GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208
CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY	GARANZIA GLOBALE VILIATA - 77208
DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE	
DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT	
EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD	
 ΕΕ ΟΙΔΙΊΑΘΑΤΙ ΚΑЗΟΤΑΜΙΝΕ ΚΕΕΙΑΤΟΣ ΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 	
— EL AHAIOFETETAL H ZINOAIKH EITHZH — ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA	
FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE	
HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO	
IT GARANZIA GLOBALE VIETATA	
LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS	
 LV VISIARLIS GALVOJOMS AIZLIEGTS LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA 	
HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS	
MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA	
NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN	
PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO GENERALNEJ	
— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA	
— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ	
— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE	
 SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY 	
— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY	
— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN	
— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED	
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ	UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209
— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ	
— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE	
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG	
— EE PIIRAMATU KASUTAMINE	
— EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ	
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA	
— FR UTILISATION NON LIMITÉE	
— HR NEOGRANIČENA UPORABA	
— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA	
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS	

Versioni linguistiche	Codici
	Coulci
LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMASHU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT	
— MT UŻU MHUX RISTRETT	
— NL GEBRUIK ONBEPERKT	
NL GEDKUIK ONDEFERKI PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE	
PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA	
— RO UTILIZAÇÃO ILIMITADA — RO UTILIZARE NELIMITATĂ	
- SL NEOMEJENA UPORABA	
SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE	
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU	
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING	
— EN UNRESTRICTED USE	
ET OTHESTRICIES OSE	
— BG Разни	Vari - 99211
— CS Různí	
— DA Diverse	
— DE Verschiedene	
— EE Erinevad	
— EL Διάφορα	
— ES Varios	
— FR Divers	
— HR Razni	
— IT Vari	
— LV Dažādi	
— LT Įvairūs	
— HU Többféle	
— MT Diversi	
— NL Diverse	
— PL Różne	
— PT Diversos	
— RO Diverşi	
— SL Razno	
— SK Rôzne	
— FI Useita	
— SV Flera	
— EN Various	
— BG Насипно	Alla rinfusa - 99212
— CS Volně loženo	
— DA Bulk	
— DE Lose	
— EE Pakendamata	
— EL Χύμα	
— ES A granel	
— FR Vrac	

Versioni linguistiche	Codici
— HR Rasuto	
— IT Alla rinfusa	
— LV Berams(lejams)	
— LT Nesupakuota	
— HU Ömlesztett	
— MT Bil-kwantità	
— NL Los gestort	
— PL Luzem	
— PT A granel	
— RO Vrac	
— SL Razsuto	
— SK Voľne ložené	
— FI Irtotavaraa	
— SV Bulk	
— EN Bulk	
— BG Изпращач	Speditore - 99213
— CS Odesílatel	
— DA Afsender	
— DE Versender	
— EE Saatja	
— EL Αποστολέας	
— ES Expedidor	
— FR Expéditeur	
— HR Pošiljatelj	
— IT Speditore	
— LV Nosūtītājs	
— LT Siuntėjas	
— HU Feladó	
— MT Min jikkonsenja	
— NL Afzender	
— PL Nadawca	
— PT Expedidor	
— RO Expeditor	
— SL Pošiljatelj	
— SK Odosielateľ	
— FI Lähettäjä	
— SV Avsändare	
— EN Consignor»	

ALLEGATO II

«ALLEGATO C

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS)

NOTE INTRODUTTIVE

- 1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico, nonché alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.
- 3. Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.
- 4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II.
- 5. Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

- a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
- n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
- an 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
- a..4 fino a 4 caratteri alfabetici
- n..5 fino a 5 caratteri numerici
- an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici
- n...7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

- 6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.
- 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione.
- 8. Gli Stati membri possono utilizzare i codici nazionali per i dati 1/11 Regime aggiuntivo, 2/2 Menzioni speciali, 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari, 4/3 Calcolo delle imposte (tipo di imposta), 4/4 Calcolo delle imposte (base imponibile) e 6/17 Codice delle merci (codici aggiuntivi nazionali). Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

TITOLO I

Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
1/1	Tipo di dichiarazione	a2	S	1x		
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	a1	S	1x		
1/6	Numero di articolo	n5	N		1x	
1/8	Firma/autenticazione	an35	N	1x		
1/10	Regime	Codice regime richiesto: an2 + Codice regime precedente: an2	S		1x	
1/11	Regime aggiuntivo	Codici unionali: a1 + an2 OPPURE Codici nazionali: n1 + an2	S		99x	I codici unionali sono ulterior- mente specificati nel titolo II.
2/1	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	Tipo di documento precedente: an3 + Riferimento del documento precedente: an35 + Identificatore degli articoli: n5 + Tipo di colli: an2 Numero di colli: n8 Unità di misura e qualificatore, se del caso: an4 + Quantità: n16,6	S	9,999x	99x	Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an4, ma non sarà mai un formato n4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n4.
2/2	Menzioni speciali	Versione codificata (Codici unionali): n1 + an4 OPPURE (codici nazionali): a1 + an4 OPPURE Descrizione con testo libero: an512	S	99x	99x	I codici unionali sono ulterior- mente specificati nel titolo II.



			Elenco dei		Cardina-	
Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	lità a li- vello di articolo	Note
2/3	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari	Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3 + (se applicabile) Identificativo del documento: an35 OPPURE Tipo di documento (codici nazionali): n1 + an3 + (se applicabile) Identificativo del documento: an35 + (se applicabile) Nome dell'autorità di emissione: an70 + Data di validità: n8 (aa-aammgg) + Unità di misura e qualificatore, se del caso: an4 + Quantità: n16,6 + Codice valuta: a3 + Importo: n16,2	S	99x	99x	Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an4, ma non sarà mai un formato n4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n4. I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
2/4	Numero di riferimento/UCR	an35	N	1x	1x	Questo dato può assumere la forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti.
2/5	LRN	an22	N	1x		
2/6	Dilazione di pagamento	an35	N	1x		
2/7	Identificazione del deposito	Tipo di deposito: a1 + Identificativo del deposito: an35	S	1x		
3/1	Esportatore	Nome: an70 + Via e numero: an70 + Paese: a2 + Codice postale: an9 + Città: an35	N	1x	1x	Codice paese: I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori (¹) per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice "00200" insieme a un elenco degli esportatori a norma delle note descritte per il dato 3/1 Esportatore al titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	an17	N	1x	1x	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II.
3/15	Importatore	Nome: an70 + Via e numero: an70 + Paese: a2 + Codice postale: an9 + Città: an35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/16	N. di identificazione dell'importatore	an17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/17	Dichiarante	Nome: an70 + Via e numero: an70 + Paese: a2 + Codice postale: an9 + Città: an35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/18	N. di identificazione del dichiarante	an17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/19	Rappresentante	Nome: an70 + Via e numero: an70 + Paese: a2 + Codice postale: an9 + Città: an35 +	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/20	N. di identificazione del rappresentante	an17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	n1	S	1x		
3/24	Venditore	Nome: an70 + Via e numero: an70 + Paese: a2 + Codice postale: an9 + Città: an35 + Numero di telefono: an50	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.



Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
3/25	N. di identificazione del venditore	an17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/26	Acquirente	Nome: an70 + Via e numero: an70 + Paese: a2 + Codice postale: an9 + Città: an35 + Numero di telefono: an50	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/27	N. di identificazione dell'acquirente	an17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3 37	N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento	Codice ruolo: a3 + Identificativo: an17	S	99x	99x	I codici ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II. Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/39	Numero di identificazione del titolare dell'autorizzazione	Codice del tipo di autorizzazione: an4 + Identificativo: an17	N	99x		Per il codice del tipo di autorizzazione devono essere utilizzati i codici definiti nell'allegato A per il dato 1/1 Tipo di codice domanda/decisione. Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/40	N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi	Codice ruolo: an3 + Numero di identificazione IVA: an17	S	99x	99x	I codici ruolo dei riferimenti fiscali aggiuntivi sono definiti nel titolo II.



Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
3/41	N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione preventiva di una dichiarazione doganale	an17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/45	N. di identificazione della persona che presta la garanzia	an17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/46	N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale	an17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
4/1	Condizioni di consegna	Versione codificata: Codice INCOTERM: a3 + UN/LO- CODE: an17 OPPURE Descrizione con testo libero: Codice INCOTERM: a3 + codice paese: a2 + nome del luogo: an35	S	1x		I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II. Il codice previsto per la descrizione del luogo deve essere conforme alla struttura dell'UN/LOCODE. Se non esiste alcun codice UN/LOCODE per il luogo, utilizzare il codice paese indicato per il dato 3/1 Esportatore seguito dal nome del luogo.
4/3	Calcolo delle imposte — Tipo di imposta	Codici unionali: a1 + n2 OPPURE Codici nazionali: n1 + an2	S		99x	I codici unionali sono ulterior- mente specificati nel titolo II.
4/4	Calcolo delle imposte — Base imponibile	Unità di misura e qualifica- tore, se del caso: an6 + Quantità: n16,6 OPPURE Importo: n16,2	N		99x	Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori sarà an 6, ma non sarà mai un formato n 6, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato sarà n6.
4/5	Calcolo delle imposte — Aliquota d'imposta	n17,3	N		99x	
4/6	Calcolo delle imposte — Importo della tassa da versare	n16,2	N		99x	



Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
4/7	Calcolo delle imposte - Totale	n16,2	N		1x	
4/8	Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento	a1	S		99x	
4/9	Aggiunte e detrazioni	Codice: a2 + Importo: n16,2	S	99x	99x	
4/10	Valuta della fattura	a3	N	1x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
4/11	Importo totale fatturato	n16,2	N	1x		
4/12	Unità monetaria interna	a3	N	1x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
4/13	Indicatori di valutazione	an4	S		1x	
4/14	Prezzo/importo dell'articolo	n16,2	N		1x	
4/15	Tasso di cambio	n12,5	N	1x		
4/16	Metodo di valutazione	n1	S		1x	
4/17	Preferenza	n3 (n1+n2)	S		1x	La Commissione pubblicherà perio- dicamente l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompa- gnato da esempi e note.
4/18	Valore	Codice valuta: a3 + Valore: n16,2	N		1x	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
4/19	Spese di trasporto a destinazione finale	Codice valuta: a3 + Importo: n16,2	N	1x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.



Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
5/8	Codice del paese di destinazione	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166 alfa-2.
5/9	Codice della regione di destinazione	an9	N	1x	1x	I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.
5/14	Codice paese di spedizione/esportazione	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/15	Codice del paese di origine	a2	N		1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/16	Codice del paese di origine preferenziale	an4	N		1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Se la prova dell'origine si riferisce a un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
5/23	Ubicazione delle merci	Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identifica- zione: a1 + In forma codificata: Identificazione dell'ubicazione: an35 + Identificativo supplementare: n3 OPPURE Descrizione con testo libero Via e numero: an70 + Codice postale: an9 + Città: an35	S	1x		La struttura del codice è definita nel titolo II.
5/26	Ufficio doganale di presentazione	an8	N	1x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/27	Ufficio doganale di controllo	an8	N	1x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).



Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
5/31	Data di accettazione	n8 (aaaammgg)	N	1x	1x	
6/1	Massa netta (kg)	n16,6	N		1x	
6/2	Unità supplementari	n16,6	N		1x	
6/5	Massa lorda (kg)	n16,6	N	1x	1x	
6/8	Descrizione delle merci	an512	N		1x	
6/9	Tipo di colli	an2	N		99x	L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente della raccomandazione UNECE 21.
6/10	Numero di colli	n8	N		99x	
6/11	Marchi di spedizione	an512	N		99x	
6/13	Codice CUS	an8	N		1x	Codice assegnato nell'ambito del- l'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).
6/14	Codice della merce - codice della nomenclatura combinata	an8	N		1x	
6/15	Codice della merce - codice TARIC	an2	N		1x	Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).
6/16	Codice della merce - codice/i aggiuntivo/i TARIC	an4	N		99x	Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).
6/17	Codice merci — Codice o codici aggiuntivi nazionali	an4	N		99x	Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.



Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
6/18	Totale dei colli	n8	N	1x		
6/19	Tipo di merci	an3	N		1x	Si deve utilizzare l'elenco di codici 136 UPU.
7/2	Container	n1	S	1x		
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	n1	S	1x		
7/5	Modo di trasporto interno	n1	N	1x		Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera.
7/9	Identità del mezzo di trasporto all'arrivo	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an35	N	1x		Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici de- finiti al titolo II per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.
7/10	Numero di identificazione del container	an17	N	9,999x	9,999x	
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
8/1	Numero d'ordine del contingente	an6	N		1x	
8/2	Tipo di garanzia	Tipo di garanzia: an 1	S	9x		
8/3	Riferimento della garanzia	GRN: an24 + Codice di accesso: an4 + Codice valuta: a3 + Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8 OPPURE Altro riferimento della garanzia: an35+ Codice di accesso: an4 + Codice valuta: a3 + Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8	N	99x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardina- lità a li- vello di articolo	Note
8/5	Natura dell'operazione	n2	N	1x	1x	Devono essere utilizzati i codici di una cifra elencati nella colonna A della tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 113/2010 (²) della Commissione (2). Se si utilizzano dichiarazioni doganali su supporto cartaceo, tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella n. 24. Gli Stati membri possono eventualmente prevedere una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella. Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, la seconda cifra deve essere inserita nella parte destra della casella n. 24.
8/6	Valore statistico	n16,2	N		1x	

(1) OJ L 328, 28.11.2012, p. 7-15.

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche CODICI

1. INTRODUZIONE

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni e notifiche standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

2. CODICI

1/1. Tipo di dichiarazione

IM: Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Per il vincolo di merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

- CO: Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.
 - Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (¹) o della direttiva 2008/118/CE (²) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alla colonna H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

^(?) Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements (OJ L 37, 10.2.2010, p. 1).

⁽¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

1/2. Tipo di dichiarazione supplementare

- A per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice)
- B per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice)
- C per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice)
- D per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice
- E per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice
- F per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice
- R Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
- X per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E
- S per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F
- Z per una dichiarazione complementare nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice.

1/10. **Regime**

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

- **00** Indica che non esiste un regime precedente (a).
- 01 Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Esempio: Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie.

07 Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione: Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate.

Esempi: Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Esempi:

- Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise
- Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania
- Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.
- **42** Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione:

L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

Esempi:

Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale.

Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio:

Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione.

44 Uso finale

Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

Esempio:

Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea.

Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

45 Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale

Spiegazione:

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempi:

Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso.

Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

46 Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

Spiegazione: Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

Esempio: Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo.

48 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.

Spiegazione: Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

51 Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo

Spiegazione: perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

53 Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea.

Spiegazione: Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice.

Esempio: Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

54 Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

Esempio: Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo

essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento

complementare (5154).

61 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

Spiegazione: Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

63 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione:

L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

Esempi: Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Spiegazione: Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso

in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera

pratica.

Esempio: Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

- 71 Vincolo delle merci al regime di deposito doganale
- 76 Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice.

Esempio:

Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7)).

A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

- Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.
 - Esempio: Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GUL 325 del 24.11.2006, pag. 12)).
- 78 Vincolo di merci al regime di zona franca a)
- 95 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Spiegazione: codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e

nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate.

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un depo-Esempio: sito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

96 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Spiegazione: Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato

sospeso.

Esempio: Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un

deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali

Colonne (intestazione della tabella nell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446)	Dichiarazioni	Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso
Н1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
H2	Regime speciale - deposito - dichiarazione di de- posito doganale	71
Н3	Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea	53
H4	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo	51
Н5	Dichiarazione di introduzione di merci nel qua- dro degli scambi con i territori fiscali speciali	40, 42, 61, 63, 95, 96
Н6	Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica	01, 07, 40
I1	Dichiarazione semplificata di importazione	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

1/11. Regime aggiuntivo

Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

Perfezionamento attivo	Axx
Perfezionamento passivo	Bxx
Franchigie	Cxx
Ammissione temporanea	Dxx
Prodotti agricoli	Exx
Altro	Fxx

Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)

Codice	Descrizione
	Importazione
A04	Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)
A10	Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo

Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

Codice Descrizione		
	Importazione	
B02	Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'arti- colo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)	
B03	Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'arti- colo 261 del codice (sistema degli scambi standard)	
B06	Prodotti trasformati rispediti - solo IVA	

Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio) (*)

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C01	Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	3
C02	Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 1
C03	Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 2
C04	Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	17
C06	Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	21
C07	Spedizioni di valore trascurabile	23
C08	Spedizioni inviate da un privato a un altro privato	25
C09	Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione	28
C10	Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro	34
C11	Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009	42
C12	Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009	43
C13	Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	44-45
C14	Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione	51
C15	Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca	53

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C16	Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali	54
C17	Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici	57
C18	Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali	59
C19	Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali	60
C20	Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti	61, paragrafo 1 a)
C21	Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti	66
C22	Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).	67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2
C23	Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2
C24	Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2
C25	Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2
C26	Merci importate e destinate alle vittime di calamità	74
C27	Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	81, lett. a)
C28	Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti	82, lett. a)
C29	Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato	85
C30	Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale	86
C31	Stampati a carattere pubblicitario	87
C32	Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile	90, lett. a)

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C33	Merci importate per esami, analisi o prove	95
C34	Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale	102
C35	Documentazione a carattere turistico	103
C36	Documentazione di varia natura	104
C37	Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto	105
C38	Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto	106
C39	Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali	107
C40	Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra	112
C41	Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre	113
C42	Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)	9, paragrafo 1
C43	Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doga- nale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)	10
C44	Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione	20
C45	Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione	35
C46	Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali.	38
C47	Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo	39
C48	Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA	41
C49	Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose	61, paragrafo 1, lett. b)

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
C50	Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito	61, paragrafo 1, let- tera c)
C51	Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	81, lett. b)
C52	Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione	81, lett. c)
C53	Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale	81, lettera d)
C54	Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti	82, lett. b)
C55	Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia	82, lett. c)
C56	Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine	89
C57	Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile	90, paragrafo 1, lett. b)
C58	Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione	90, paragrafo 1, lettera c)
C59	Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile	90, paragrafo 1, let- tera d)
C60	Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)	12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a)
C61	Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)	12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a)

^(*) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

Ammissione temporanea

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
D01	Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)	208 e 209
D02	Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)	210 e 211
D03	Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne	212
D04	Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva	219
D05	Materiale destinato al conforto dei marittimi	220
D06	Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi	221
D07	Materiale medico-chirurgico e di laboratorio	222
D08	Animali (di età minima di dodici mesi)	223
D09	Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera	224
D10	Supporti del suono, di immagini o d'informazione	225
D11	Materiale promozionale	225
D12	Materiali professionali	226
D13	Materiali pedagogici e scientifici	227
D14	Imballaggi, pieni	228
D15	Imballaggi, vuoti	228
D16	Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi	229
D17	Utensili e strumenti speciali	230
D18	Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni	231, lett. a)
D19	Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita	231, lett. b)
D20	Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)	231, lett. c)
D21	Campioni	232
D22	Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)	233
D23	Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita	234, paragrafo
D24	Spedizioni in visione (sei mesi)	234, paragrafo 2

Codice	Descrizione	N. dell'articolo
D25	Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato	234, paragrafo 3, lett. a)
D26	Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta	234, paragrafo 3, lett. b)
D27	Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature	235
D28	Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico	236, lett. b)
D29	Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi	236, lett. a)
D30	Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio	216
D51	Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione	206

Prodotti agricoli

Codice Descrizione	
Importazione	
E01	Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6)
E02	Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) (*) (**)

 ^(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
 (**) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

Altro

Codice	Descrizione	
	Importazione	
F01	Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)	
F02	Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)	
F03	Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate)	
F04	Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)	
F05	Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)	

Codice	Descrizione
F06	Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE
F07	Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)
F15	Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)
F16	Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale
F21	Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato
F22	Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato
F44	Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'arti- colo 86, paragrafo 3, del codice
F45	Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) (*)
F46	Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'arti- colo 86, paragrafo 2, del codice
F47	Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice
F48	Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE
F49	Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE

^(*) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

2/1. Dichiarazione semplificata/Documento precedente

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).

1. Il primo elemento (an..3)

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti esposto di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: Elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei container	235
Bolle di consegna	270
Distinta del carico	271
Fattura proforma	325
Dichiarazione di custodia temporanea	337
Dichiarazione sommaria di entrata	355
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere (house)	703
Polizza di carico principale (master)	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house)	714
Lettera di vettura ferroviaria	720
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale (master)	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Dichiarazione di transito comune/unionale - Spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito comune/unionale esterno (T1)	821
Dichiarazione di transito comune/unionale interno (T2)	822
Documento di controllo T5	823
Prova della posizione doganale di merci unionali T2L	825

Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante	CLE
Bollettino d'informazione INF3	IF3
Manifesto di carico - procedura semplificata	MNS
Dichiarazione/Notifica MRN	MRN
Dichiarazione di transito unionale interno - articolo 227 del codice	T2F
Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF	T2G
Prova T2M	T2M
Dichiarazione semplificata	SDE
Altro	ZZZ

Il codice "CLE" incluso in questo elenco corrisponde a "data e riferimento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante" (articolo 182, paragrafo 1, del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

2. Il secondo elemento (an..35)

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Ca- mpo	Contenuto	Formato	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)	n2	15
2	Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/ prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)	a2	RO
3	Identificativo unico del messaggio per anno e per paese	an 12	9876AB889012
4	Identificativo del regime	a1	В
5	Cifra di controllo	an1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime

Co- dice	Regime	Colonne corrispondenti nella tabella del titolo I, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
A	Solo esportazione	B1, B2, B3 o C1
В	Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita	Combinazioni di A1 o A2 con B1, B2, B3 o C1
С	Solo dichiarazione sommaria di uscita	A1 o A2
D	Notifica di riesportazione	A3
E	Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali	B4
J	Solo dichiarazione di transito	D1, D2 o D3
K	Dichiarazione di transito e dichiarazione som- maria di uscita	Combinazioni di D1, D2 o D3 con A1 o A2
L	Dichiarazione di transito e dichiarazione som- maria di entrata	Combinazioni di D1, D2 o D3 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5
M	Prova della posizione doganale di merci uniona- li/Manifesto doganale delle merci	E1, E2
R	Solo dichiarazione di importazione	H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*) o I1
S	Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata	Combinazioni di H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*) o I1 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5
T	Solo dichiarazione sommaria di entrata	F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c o F5
V	Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali	Н5

^(*) H7 quale definito nell'allegato B, titolo I, capo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. È limitato alle situazioni in cui la dichiarazione di importazione è indicata come documento precedente in una dichiarazione successiva.

3. Il terzo elemento (n..5)

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nella dichiarazione sommaria o nel documento precedente.

Esempi:

- l'articolo interessato della dichiarazione era al 5º posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero "238544". Il codice corrispondente è pertanto "821-238544-5" ("821" per il regime di transito, "238544" per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e "5" per il numero dell'articolo);
- le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN "16DE9876AB889012R1". Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto "SDE-16DE9876AB889012R1" ("SDE" per la dichiarazione semplificata, "16DE9876AB889012R1" per l'MRN del documento).

Se il documento di cui sopra è redatto utilizzando la dichiarazione in dogana su carta (DAU), l'abbreviazione si compone dei codici previsti per la prima suddivisione del dato 1/1 Tipo di dichiarazione (IM, CO e UE).

Se, in caso di dichiarazioni di transito su carta, occorre inserire più di un riferimento e gli Stati membri prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali.

2/2. Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione unionale non preveda che il codice sostituisca il testo.

Esempio: in caso d'identità tra dichiarante e speditore, si deve inserire il codice 00300.

La legislazione unionale prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite nei dati diversi dal dato 2/2 Menzioni speciali. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni da inserire specificamente nel dato 2/2 Menzioni speciali.

Menzioni speciali - Codice XXXXX

Categoria generale — Codice Oxxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
	Oggetto	Menzioni specian	Cource
Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione in dogana	"Autorizzazione semplificata"	00100
Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numerosi documenti o parti	"Vari"	00200
Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Identità tra dichiarante e speditore	"Speditore"	00300
Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Identità tra dichiarante e esportatore	"Esportatore"	00400
Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Identità tra dichiarante e importatore	"Importatore"	00500
Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento del perfezionamento attivo	"PA" e il perti- nente numero di autorizza- zione o "nu- mero INF"	00700
Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)	"PA MCP"	00800
Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento dell'ammissione temporanea	"AT" e il perti- nente numero di autorizzazio- ne	00900

Importazione: Codice 1xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Situazioni relative a polizze di carico ven- dibili "con girata in bianco", in caso di di- chiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario	sconosciuto"	10600

Altro: Codice 4xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali		40100

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

- a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
- b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad esempio: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

2/7. Identificazione del deposito

Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di due elementi:

- il carattere che identifica il tipo di deposito:
 - R Deposito doganale pubblico di tipo I
 - S Deposito doganale pubblico di tipo II
 - T Deposito doganale pubblico di tipo III
 - U Deposito doganale privato
 - V Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci
 - S Deposito non doganale
 - Z Zona franca
- il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell'autorizzazione quando tale autorizzazione è rilasciata.

3/1. **Esportatore**

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali.

3/2. N. di identificazione dell'esportatore

Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Formato
1	Identificativo dello Stato membro (codice paese)	a2
2	Identificativo unico in uno Stato membro	an15

Codice paese: Si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il codice paese del dato 3/1 Esportatore.

La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente:

Campo	Contenuto	Formato
1	Codice paese	a2
2	Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo	an15

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

- 2 Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)
- 3 Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/37. N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

Questo dato è costituito da due elementi:

1. Codice ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
CS	Consolidatore	Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di conso- lidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali
FW	Spedizioniere	Parte che organizza la spedizione di merci
MF	Fabbricante	Parte che fabbrica le merci
WH	Depositario	Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

2. N. di identificazione della parte

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Questo dato è costituito da due elementi:

1. Codice ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
FR1	Importatore	Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE
FR2	Acquirente	Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE
FR3	Rappresentante fiscale	Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore
FR4	Titolare dell'autorizzazione di di- lazione di pagamento	Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di paga- mento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE
FR5	Venditore (IOSS)	Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva
FR7	Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA	Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE

2. Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:

Campo	Contenuto	Formato
1	Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)	a2
2	Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi di cui all'arti- colo 214 della direttiva 2006/112/CE	an15

4/1. Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni sono i seguenti:

Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Codice Incoterm	Incoterm - CCI/CEE	Luogo da precisare
Codici applicabili a tutti i modi di trasporto		
EXW (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Franco fabbrica	Luogo di consegna convenuto
FCA (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Franco vettore	Luogo di consegna convenuto
CPT (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterm 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione
DPU (Incoterm 2020)	Reso al luogo di destinazione scaricato	Luogo di destinazione convenuto
DAP (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
Codici applicabili al trasporto marittimo e i	1 acque interne	
FAS (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF (Incoterm 2010 o Incoterm 2020)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

4/3. Calcolo delle imposte — Tipo di imposta

I codici applicabili sono i seguenti:

A00	Dazio all'importazione
A30	Dazi antidumping definitivi

A35	Dazi antidumping provvisori
A40	Dazi compensativi definitivi
A45	Dazi compensativi provvisori
B00	IVA
C00	Dazio all'esportazione
E00	Dazi percepiti per altri paesi

4/8. Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento

I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

- A Pagamento in contanti
- B Pagamento con carta di credito
- C Pagamento con assegno
- D Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)
- E Dilazione di pagamento
- G Dilazione di pagamento regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)
- H Trasferimento elettronico dei fondi
- J Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi
- K Credito accise o rimborso accise
- P Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale
- R Garanzia dell'importo da corrispondere
- S Garanzia individuale
- T Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale
- U Garanzia sul conto della persona interessata autorizzazione permanente
- V Garanzia sul conto della persona interessata autorizzazione individuale
- O Garanzia presso l'organismo d'intervento

4/9. Aggiunte e detrazioni

Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

- AB commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto
- AD container e imballaggio
- AE materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate

- AF utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate
- AG materiali consumati nella produzione delle merci importate
- AH i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate
- AI corrispettivi (royalty) e diritti di licenza
- AJ proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore
- AK le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea
- AL pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)
- AN Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice):

- BA le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione
- BB le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione
- BC i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci
- BD gli oneri per interessi
- BE le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate
- BF le commissioni di acquisto.
- BG detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

4/13. Indicatori di valutazione

Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è "0" o "1".

Ciascuna cifra "1" o "0" indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

- 1a cifra: relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no
- 2a cifra: restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice
- 3a cifra: la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice
- 4a cifra: la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.
- Esempio: se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice "1000".

4/16. Metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

Codice	Articolo pertinente del codice	Metodo
1	70	Valore di transazione delle merci importate
2	74, paragrafo 2, lettera a)	Valore di transazione di merci identiche
3	74, paragrafo 2, lettera b)	Valore di transazione di merci similari
4	74, paragrafo 2, lettera c)	Metodo deduttivo
5	74, paragrafo 2, lettera d)	Metodo del valore calcolato
6	74, paragrafo 3	Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

4/17. Preferenza

Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

I codici applicabili sono:

- (1) Prima cifra del codice
 - 1 Regime tariffario "erga omnes"
 - 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)
 - 3 Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2
 - 4 Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea
- (2) Le due cifre seguenti del codice
 - 00 Nessuno dei casi seguenti
 - 10 Sospensione tariffaria
 - 18 Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto
 - 19 Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente
 - 20 Contingente tariffario (*)
 - 25 Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*)
 - 28 Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*)
 - 50 Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

5/23. Ubicazione delle merci

Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 3/1 Esportatore.

^(*) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza.

Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito:

- A Luogo designato
- B Luogo autorizzato
- C Luogo approvato
- D Altro

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualifica- tore	Identificativo	Descrizione
T	Codice postale	Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.
U	UN/LOCODE	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.
V	Identificativo dell'ufficio doganale	Utilizzare i codici specificati nel dato 17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita
W	Coordinate GNSS	Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/ 4.381508°
X	Codice EORI	Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.
S	Numero di autorizzazio- ne	Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.
Z	Indirizzo	Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

Se il codice "X" (codice EORI) o "Y" (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

7/2. Container

I codici applicabili sono:

- 0 Merci non trasportate in container
- 1 Merci trasportate in container

7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia

Codice	Descrizione
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna
9	Modo sconosciuto (propulsione propria)

8/2. Tipo di garanzia

Codici relativi ai tipi di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
0	Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)
1	Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)
2	Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)
3	Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)
4	Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)
5	Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)
I	Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)
8	Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)
В	Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR
С	Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice)
D	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)
E	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice)
F	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice)

G	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)
Н	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)

^(*) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

TITOLO III

Versioni linguistiche e relativi codici

Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici

Versioni linguistiche	Codici
— BG Ограничена валидност — CS Omezená platnost — DA Begrænset gyldighed — DE Beschränkte Geltung — EE Piiratud kehtivus — EL Περιορισμένη ισχύς — ES Validez limitada — FR Validité limitée — HR Ograničena valjanost — IT Validità limitata — LV Ierobežots derīgums — LT Galiojimas apribotas — HU Korlátozott érvényű — MT Validità limitata — NL Beperkte geldigheid — PL Ograniczona ważność — PT Validade limitada — RO Validitate limitată — SL Omejena veljavnost — SK Obmedzená platnost — FI Voimassa rajoitetusti — SV Begränsad giltighet — EN Limited validity	Validità limitata - 99200
 BG Οςβοδοσεμο CS Οςνοδοσεμο DA Fritaget DE Befreiung EE Loobutud EL Απαλλαγή ES Dispensa FR Dispense HR Oslobođeno IT Dispensa LV Derīgs bez zīmoga LT Leista neplombuoti HU Mentesség MT Tnehhija NL Vrijstelling PL Zwolnienie PT Dispensa RO Dispensă SL Opustitev SK Upustenie FI Vapautettu SV Befrielse EN Waiver 	Dispensa - 99201

merci (nome e paese)

..... (nosaukums un valsts)

vadinimas ir valstybė)

tént ... (név és ország)

bracht (naam en land)

..... (isem u pajjiż)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pa-

- HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtör-

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati

- NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange-

Versioni linguistiche	Codici
— BG Алтернативно доказателство — CS Alternativní důkaz — DA Alternativt bevis — DE Alternatiivsed tõendid — EL Εναλλακτική απόδειξη — ES Prueba alternativa — FR Preuve alternative — HR Alternativni dokaz — IT Prova alternativa — LV Alternatīvs pierādījums — LT Alternatývusis įrodymas — HU Alternatív igazolás — MT Prova alternattiva — NL Alternatief bewijs — PL Alternatywny dowód — PT Prova alternativa — RO Probă alternativă — SL Alternatívny dôkaz — FI Vaihtoehtoinen todiste — SV Alternativt bevis — EN Alternative proof	Prova alternativa - 99202
 ВG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките (наименование и държава) СS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομιοθέντα στο τελωνείο (Ονομα και χώρα) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país) FR Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays) (nom et pays) HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le 	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese) – 99

Versioni linguistiche	Codici
PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono to- war (nazwa i kraj)	
 PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país) 	
— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (nume și țara)	
 SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo (naziv in država) 	
 SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený (názov a krajina). 	
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)	
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes (namn och land)	
 EN Differences: office where goods were presented (name and country) 	
 ВG Извеждането от подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение №, 	Uscita dasoggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n.
— CS Výstup ze podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č	— 99204
DA Udpassage fra undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr	
 DE Ausgang aus gemäß Verordnung/Richtlinie/ Beschluss Nr Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. 	
 EE territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr 	
 ΕΙ Η έξοδος από υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ 	
 ES Salida de sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no 	
 FR Sortie de soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no 	
 HR Izlaz iz podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br 	
— IT Uscita dasoggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n	
— LV Izvešana no piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu	
Nr, — LT Išvežimui iš taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu	
Nr, — HU A kilépés területéről a rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfi- ze- ésénekkötelezettsége alá esik	
MT Hruġ mill suġġett għall- restrizzjoni- jiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru	

Versioni linguistiche	Codici
 NL Bij uitgang uit dezijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr van toepassing. PL Wyprowadzenie zpodlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr PT Saída dasujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o RO Ieşire dinsupusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr SL Iznos izzavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št SK Výstup zpodlieha obmedzeniam alebo platbám podl'a nariadenia/ smernice/rozhodnutia č FIvientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/ päätöksen N:o mukaisia rajoituksia tai maksuja SV Utförsel frånunderkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr EN Exit fromsubject to restrictions or charges under Regulation /Directive/Decision No. 	
charges under Regulation /Directive/Decision No	
— BG Οποόρεн изпращач — CS Schválený odesílatel — DA Godkendt afsender — DE Zugelassener Versender — EE Volitatud kaubasaatja — EL Εγκεκριμένος αποστολέας — ES Expedidor autorizado — FR Expéditeur agréé — HR Ovlašteni pošiljatelj — IT Speditore autorizzato — LV Atzītais nosūtītājs — LT Įgaliotasis siuntėjas — HU Engedélyezett feladó — MT Awtorizzat li jibghat — NL Toegelaten afzender — PL Upoważniony nadawca — PT Expedidor autorizado — RO Expeditor agreat — SL Pooblaščeni pošiljatelj — SK Schválený odosielateľ — FI Valtuutettu lähettäjä — SV Godkänd avsändare — EN Authorised consignor	Speditore autorizzato — 99206
 — ВС Освободен от подпис — СЅ Podpis se nevyžaduje — DA Fritaget for underskrift — DE Freistellung von der Unterschriftsleistung — ЕЕ Allkirjanõudest loobutud — ЕІ Δεν απαιτείται υπογραφή — ЕЅ Dispensa de firma — FR Dispense de signature — HR Oslobođeno potpisa 	Dispensa dalla firma - 99207

Versioni linguistiche	Codici
 IT Dispensa dalla firma LV Derīgs bez paraksta LT Leista nepasirašyti HU Aláírás alól mentesítve MT Firma mhux mehtieģa NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură SL Opustitev podpisa SK Upustenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse från underskrift EN Signature waived 	
 BG 3A6PAHEHO OBILIO OBE3IIEYEHUE CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL AΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED 	GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208
 BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE EL AΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FR UTILISATION NON LIMITÉE HR NEOGRANIČENA UPORABA IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT MT UŻU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE 	UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209

	T
Versioni linguistiche	Codici
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA	
— RO UTILIZARE NELIMITATĂ	
— SL NEOMEJENA UPORABA	
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE	
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU	
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING	
— EN UNRESTRICTED USE	
D.C. D	W : 00011
— BG Разни — CS Různí	Vari - 99211
— CS RUZIII — DA Diverse	
DiverseDE Verschiedene	
EE Erinevad	
— EL Διάφορα	
— ES Varios	
— FR Divers	
— HR Razni	
— IT Vari	
— LV Dažādi	
LT ĮvairūsHU Többféle	
— MT Diversi	
NL Diverse	
— PL Różne	
— PT Diversos	
— RO Diverși	
— SL Razno	
— SK Rôzne	
— FI Useita	
SV FleraEN Various	
LIV various	
— BG Насипно	Alla rinfusa - 99212
 — CS Volně loženo 	
— DA Bulk	
— DE Lose	
— EE Pakendamata	
— ΕΙ Χύμα	
— ES A granel— FR Vrac	
— FR vrac — HR Rasuto	
IT Alla rinfusa	
LV Berams(lejams)	
— LT Nesupakuota	
— HU Ömlesztett	
— MT Bil-kwantità	
— NL Los gestort	
— PL Luzem	
PT A granelRO Vrac	
— KO Vrac — SL Razsuto	
St. KazsutoSK Voľne ložené	
— FI Irtotavaraa	
— SV Bulk	
— EN Bulk	

Versioni linguistiche	Codici
— BG Изпращач	Speditore - 99213
— CS Odesílatel	
— DA Afsender	
— DE Versender	
— EE Saatja	
— EL Αποστολέας	
— ES Expedidor	
— FR Expéditeur	
— HR Pošiljatelj	
— IT Speditore	
— LV Nosūtītājs	
— LT Siuntėjas	
— HU Feladó	
— MT Min jikkonsenja	
— NL Afzender	
— PL Nadawca	
— PT Expedidor	
— RO Expeditor	
— SL Pošiljatelj	
— SK Odosielateľ	
— FI Lähettäjä	
— SV Avsändare	
— EN Consignor»	

ALLEGATO III

«ALLEGATO 21-03

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1

N. del dato (¹)	Nome/denominazione del dato/ della classe (²)	Nome/denominazione del sottodato/della sottocategoria	Nome del sottodato
11 01 000 000	Tipo di dichiarazione		
11 02 000 000	Tipo di dichiarazione supple- mentare		
11 03 000 000	Numero di articolo		
11 09 001 000	Regime	Regime richiesto	
11 09 002 000	Regime	Regime precedente	
11 10 000 000	Regime aggiuntivo		
12 03 001 000	Documento giustificativo	Numero di riferimento	
12 03 002 000	Documento giustificativo	Tipo	
12 03 010 000	Documento giustificativo	Nome dell'autorità di emissione	
12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo	Numero di riferimento	
12 04 002 000	Riferimento aggiuntivo	Tipo	
12 05 001 000	Documento di trasporto	Numero di riferimento	
12 05 002 000	Documento di trasporto	Tipo	
12 12 001 000	Autorizzazione	Numero di riferimento	
12 12 002 000	Autorizzazione	Tipo	
12 12 080 000	Autorizzazione	Titolare dell'autorizzazione	
13 01 017 000	Esportatore	Numero di identificazione	
13 01 018 020	Esportatore		Paese
13 03 017 000	Destinatario	Numero di identificazione	
13 04 017 000	Importatore	Numero di identificazione	
13 04 018 020	Importatore		Paese
13 05 017 000	Dichiarante	Numero di identificazione	
13 16 031 000	Riferimenti fiscali aggiuntivi	Ruolo	
13 16 034 000	Riferimenti fiscali aggiuntivi	Numero di identificazione IVA	

N. del dato (¹)	Nome/denominazione del dato/ della classe (²)	Nome/denominazione del sottodato/della sottocategoria	Nome del sottodato
14 03 039 000	Dazi e imposte	Tipo di imposta	
14 03 038 000	Dazi e imposte	Metodo di pagamento	
14 03 042 000	Dazi e imposte	Importo della tassa da versare	
14 03 040 000	Dazi e imposte	Base imponibile	
14 03 040 041	Dazi e imposte		Aliquota
14 03 040 005	Dazi e imposte		Unità di misura e qualificato- re
14 03 040 006	Dazi e imposte		Quantità
14 03 040 014	Dazi e imposte		Importo
14 10 000 000	Metodo di valutazione		
14 11 000 000	Preferenza		
16 03 000 000	Paese di destinazione		
16 06 000 000	Paese di spedizione		
16 08 000 000	Paese di origine		
16 09 000 000	Paese di origine preferenziale		
18 01 000 000	Massa netta		
18 02 000 000	Unità supplementari		
18 04 000 000	Massa lorda		
18 05 000 000	Descrizione delle merci		
18 06 004 000	Imballaggio	Numero di colli	
18 09 056 000	Codice delle merci	Codice della sottovoce del sistema armonizzato	
18 09 057 000	Codice delle merci	Codice della nomenclatura combinata	
18 09 058 000	Codice delle merci	Codice TARIC	
18 09 059 000	Codice delle merci	Codice addizionale TARIC	
18 09 060 000	Codice delle merci	Codice addizionale nazionale	
19 01 000 000	Indicatore del container		
	 		

N. del dato (¹)	Nome/denominazione del dato/ della classe (²)	Nome/denominazione del sottodato/della sottocategoria	Nome del sottodato
19 03 000 000	Modo di trasporto fino alla frontiera		
19 04 000 000	Modo di trasporto interno		
19 07 063 000	Materiale di trasporto	Numero di identificazione del container	
99 01 000 000	Numero d'ordine del contin- gente		
99 06 000 000	Valore statistico		
	Data di accettazione della di- chiarazione (³)		
	Numero della dichiarazione (riferimento unico) (4)		
	Emittente (5)		

⁽¹⁾ I formati e le cardinalità dei requisiti in materia di dati della colonna "N. del dato" sono gli stessi indicati nell'allegato B.

⁽²⁾ Per la classe di dati stampati in corsivo, solo gli attributi indicati sono soggetti a sorveglianza.
(3) Il formato di questa informazione deve essere "aaaammgg". La cardinalità di questa informazione deve essere "1x" a livello di dichiarazione.

⁽⁴⁾ Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato dell'MRN quale definito nel sottoelemento di dati numero 12 01 001 000. La cardinalità di questa informazione deve essere "1x" a livello di dichiarazione.
(5) Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato del dato numero 16 03 000 000. Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3, dell'allegato B. La cardinalità di questo dato deve essere "1x" a livello di dichiarazione.»